

STATUTO

DICEMBRE 2025

STATUTO ANCE

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 5 maggio 1946

Modificato dall'Assemblea straordinaria nelle sedute del 23 marzo 1947, del 30 marzo 1949, del 22 giugno 1955, dell'11 giugno 1958, dell'11 giugno 1964

Approvato nel nuovo testo, con norme transitorie, dall'Assemblea straordinaria del 17 novembre 1966

Modificato dall'Assemblea straordinaria nelle sedute del 3 maggio 1968, del 20 giugno 1969, del 17 dicembre 1969, del 5 e del 20 aprile 1972, del 15 novembre 1974, del 6 maggio 1975, dell'11 aprile 1978, del 14 dicembre 1983, del 14 giugno 1984

Modificato mediante referendum il 25 gennaio 1985 e il 5 dicembre 1985

Modificato dalle Assemblee straordinarie del:

28 ottobre 1987

27 giugno 1990

29 maggio 1991

10 giugno 1992

15 luglio 1997

5 luglio 1999

26 gennaio 2000

19 giugno 2002

16 luglio 2007

12 novembre 2009

27 settembre 2011

29 marzo 2012

11 dicembre 2014

11 luglio 2018

29 marzo 2023

2 dicembre 2025

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI.....	5
Art. 1 Costituzione.....	5
Art. 2 Sede - Delegazioni e uffici distaccati	5
Art. 3 Scopi	5
 TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO.....	6
Art. 4 Soci ordinari e Soci aggregati.....	6
Art. 5 Ammissione all'ANCE dei Soci ordinari.....	7
Art. 6 Soci aggregati	7
Art. 7 Durata del rapporto associativo dei Soci ordinari	8
Art. 8 Cessazione del rapporto associativo.....	8
Art. 9 Obblighi dei Soci ordinari.....	9
Art. 10 Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE.....	11
Art. 11 Disciplina delle sanzioni	11
Art. 12 Commissariamento	12
 TITOLO III - ORGANI DELL'ANCE.....	13
Art. 13 Elencazione	13
SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI.....	13
Art. 14 Costituzione.....	13
Art. 15 Convocazione	14
Art. 16 Riunioni e deliberazioni - Verbali	14
Art. 17 Attribuzioni dell'Assemblea	15
Art. 18 Assemblea straordinaria	16
Art. 19 Referendum.....	16
SEZIONE II - CONSIGLIO GENERALE	17
Art. 20 Composizione	17
Art. 21 Attribuzioni.....	17
Art. 22 Convocazione	20
Art. 23 Riunioni - Deliberazioni – Verbali	20
Art. 24 Presidente - Elezione e durata	21
Art. 25 Attribuzioni del Presidente	22
Art. 26 Vice Presidenti.....	23
Art. 27 Consiglio di Presidenza	24
Art. 28 Delegato della Presidenza.....	25

SEZIONE III - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI	25
Art. 29 Composizione e durata - Attribuzioni.....	25
SEZIONE IV - I PROBIVIRI.....	26
Art. 30 Composizione e durata - Attribuzioni.....	26
SEZIONE V - CARICHE SOCIALI.....	28
Art. 31 Eleggibilità	28
Art. 32 Durata	29
Art. 33 Sospensione o decadenza.....	29
Art. 34 Gratuità	30
 TITOLO IV - CONSULTA DEI PRESIDENTI	 30
Art. 35 Composizione e compiti	30
 TITOLO V - ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI	 30
Art. 36 Costituzione.....	30
Art. 37 Compiti e funzionamento	31
 TITOLO VI - CONSIGLIO DELLE REGIONI	 33
Art. 38 Composizione	33
Art. 39 Attribuzioni.....	33
 TITOLO VII COMMISSIONI REFERENTI.....	 34
Art. 40 Elencazione	34
Art. 41 Composizione - Competenze.....	34
 TITOLO VIII - COMITATO LAVORI ALL'ESTERO	 35
Art. 42 Comitato lavori all'estero - Composizione e compiti.....	35
 TITOLO IX - SETTORI SPECIALISTICI.....	 36
Art. 43 Associazioni nazionali di settore - Istituzione	36
Art. 44 Associazioni nazionali di settore - Attribuzioni.....	37
Art. 45 Associazioni nazionali di settore - Regolamenti	38
Art. 46 Associazioni nazionali di settore - Attività	38
Art. 47 Consulta nazionale delle specializzazioni Composizione e attribuzioni	39
Art. 48 Componenti aggregati della Consulta nazionale delle specializzazioni.....	40

TITOLO X - COMITATO GRANDI INFRASTRUTTURE	40
Art. 49 Comitato Grandi Infrastrutture - Composizione e compiti	40
 TITOLO XI - COMITATO PER IL MEZZOGIORNO E LE ISOLE.....	41
Art. 50 Comitato per il Mezzogiorno e le Isole	41
 TITOLO XII - IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI.....	42
Art. 51 Costituzione	42
 TITOLO XIII - COMITATO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI	42
Art. 52 Nomina e attribuzioni	42
 TITOLO XIV DIREZIONE	43
Art. 53 Direttore Generale.....	43
 TITOLO XV - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE	44
Art. 54 Fondo comune.....	44
Art. 55 Tesoriere	44
Art. 56 Amministrazione e gestione.....	44
Art. 57 Esercizio finanziario - Bilanci.....	44
 TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI	45
Art. 58 Modificazioni statutarie	45
Art. 59 Scioglimento dell'Associazione.....	46
Art. 60 Applicazione dell'art. 39 della Costituzione	46
Art. 61 Norma di rinvio	46

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 Costituzione

- [1] È costituita l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE)

Art. 2 Sede - Delegazioni e uffici distaccati

- [1] L'Associazione ha sede in Roma.
[2] Essa può costituire delegazioni e uffici distaccati.

Art. 3 Scopi

- [1] L'Associazione non ha alcun fine di lucro.
[2] Essa ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese di costruzione che hanno per scopo sociale l'esecuzione, la promozione, la progettazione, l'ingegneria di opere pubbliche e private o di loro parti, con l'obiettivo di contribuire al progresso e alla tutela del Paese nel quadro dell'economia di mercato.
[3] A tal fine l'Associazione:
- a. assume la rappresentanza nazionale della categoria;
 - b. promuove e coordina l'attività delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi associativi regionali e stabilisce di intesa con i medesimi i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; assiste le Associazioni Territoriali nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, ambientale, tecnico e tributario; interviene altresì per assicurare, nell'ambito della categoria, l'armonico temperamento degli interessi e il migliore svolgimento dei rapporti;
 - c. promuove il rispetto dei valori costituzionali in materia di tutela del lavoro, della persona, dell'ambiente, della libertà dell'iniziativa economica anche nell'interesse delle future generazioni;
 - d. procede alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese, e assiste le Associazioni Territoriali aderenti nella definizione dei contratti regionali, provinciali o con diverso ambito territoriale e interviene nella trattazione e definizione di controversie collettive di lavoro, ai fini dell'unità di indirizzo;
 - e. promuove e realizza ricerche e studi economici sociologici e statistici di interesse della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro;
 - f. promuove e realizza iniziative, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici dell'attività economica delle imprese di costruzione;
 - g. favorisce la ricerca scientifica applicata e la sperimentazione nell'industria edilizia, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
 - h. promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti di interesse per la categoria;
 - i. promuove forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in favore della categoria;

- l. promuove e realizza iniziative per la formazione professionale del personale dipendente delle imprese e per l'elevazione economica e sociale del lavoro;
 - m. promuove e svolge attività di cooperazione allo sviluppo anche internazionale;
 - n. cura le pubbliche relazioni della categoria e promuove ogni utile iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
 - o. favorisce lo sviluppo e il progresso delle industrie edilizie e affini e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
 - p. collabora, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative di interesse per la categoria e svolgere azioni in comune;
 - q. aderisce ad altre Associazioni nazionali e internazionali;
 - r. compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.
- [4] L'ANCE assume la rappresentanza unitaria delle imprese di costruzione operanti nel territorio nazionale e all'estero, indipendentemente dal loro campo di attività, dalle dimensioni, dalla natura giuridica in conformità agli accordi tra ANCE e Confindustria in vigore e che, allegati al presente Statuto, ne costituiscono parte integrante.

Si intendono per:

- imprese di costruzione, aventi qualsiasi forma giuridica, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opere edili nella loro interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento o che comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria o esecuzione;
- imprese specialistiche, aventi qualsiasi forma giuridica, sia industriali che artigiane, la cui attività sia di eseguire direttamente, come propria gestione caratteristica, anche se non esclusiva, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto.

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 4 Soci ordinari e Soci aggregati

- [1] Sono soci ordinari dell'ANCE le Associazioni Territoriali aderenti nella forma di:
- a) Collegi autonomi.
 - b) Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali.
- [2] I Collegi autonomi sono caratterizzati da un proprio statuto, rispondente alle Linee Guida per lo Statuto dei Collegi autonomi, approvate dall'Assemblea dell'ANCE, che costituiscono parte integrante del presente Statuto. Le Sezioni edili delle Associazioni industriali sono disciplinate da un Regolamento obbligatoriamente conforme al Regolamento tipo approvato da ANCE e Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto. Il Regolamento conferisce alle stesse autonomia organizzativa, decisionale, finanziaria, patrimoniale e di rappresentanza esterna.
- [3] Lo Statuto dell'ANCE stabilisce le norme che obbligatoriamente devono essere contenute negli statuti e nei regolamenti di cui sopra.

- [4] Per ogni circoscrizione territoriale non può essere ammessa a far parte dell'ANCE più di una Associazione.
- [5] All'ANCE possono aderire, in qualità di Soci aggregati, le organizzazioni imprenditoriali o professionali, gli Enti pubblici e privati e le imprese con le caratteristiche e secondo le modalità di cui all'art. 6.
- [6] Le Associazioni Territoriali aderenti inquadrano le imprese di cui all'art. 3 comma 4.
- [7] Tali imprese, a loro volta, sono suddivise, di norma, in soci ordinari, soci aggregati e imprese assistite, ove per imprese assistite si intendono quelle imprese iscritte alla cassa edile territoriale che non siano soci ordinari.
- [8] Presso l'ANCE è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e assistite. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, relativamente alle imprese associate ordinarie, le Associazioni Territoriali sono tenute a provvedere, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ANCE.
- [9] Nell'ambito della predetta anagrafe sono altresì costituiti appositi elenchi per identificare le imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di Settore di cui all'art. 43 e ai Soci aggregati di ANCE.

Art. 5 Ammissione all'ANCE dei Soci ordinari

- [1] La domanda di ammissione all'ANCE, in qualità di Socio ordinario, delle Associazioni Territoriali deve essere corredata dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione Territoriale richiedente, degli elenchi nominativi delle imprese associate e dei componenti degli organi direttivi dell'Associazione stessa, nonché di ogni altra documentazione richiesta.
- [2] Sulla domanda di ammissione o sul rigetto delibera il Consiglio Generale. Contro tale deliberazione l'Associazione richiedente e le Associazioni Territoriali aderenti che vi abbiano interesse possono presentare ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere notificato al Presidente dell'ANCE entro 60 giorni dal ricevimento della delibera adottata dal Consiglio Generale.
- [3] Sul ricorso decide in via definitiva l'Assemblea nella prima riunione.
- [4] Resta salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2.

Art. 6 Soci aggregati

- [1] Possono essere ammessi a far parte dell'ANCE, in qualità di Soci aggregati, Enti pubblici e privati, Organizzazioni imprenditoriali, Organismi professionali e imprese, operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
- [2] L'ammissione all'ANCE in qualità di Socio aggregato è deliberata dal Consiglio Generale, con uno specifico accordo.
In particolare, l'accordo deve prevedere:
 - a) le condizioni e le modalità del rapporto associativo, la contribuzione dovuta, i diritti e i doveri rispettivamente nei confronti dell'ANCE e delle singole Associazioni Territoriali,

- b) la partecipazione ad organi dell'ANCE;
 - c) l'adesione ai principi del Codice Etico;
 - d) la contribuzione dovuta all'ANCE dalle singole imprese ad esso aderenti;
 - e) l'inquadramento delle singole imprese nelle Associazioni Territoriali con la qualità di Soci aggregati. Le imprese aderenti al Socio aggregato che applichino il CCNL dell'ANCE sono tenute ad iscriversi alla Associazione Territoriale competente per territorio come Socio ordinario. L'iscrizione alle Associazioni Territoriali avviene nei tempi e alle condizioni stabilite nell'accordo.
- [3] I Soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

Art. 7 Durata del rapporto associativo dei Soci ordinari

- [1] Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Art. 8 Cessazione del rapporto associativo

- [1] Il rapporto associativo cessa:
- a) per recesso esercitato dall'Associazione Territoriale aderente da notificarsi all'ANCE a mezzo PEC;
 - b) per scioglimento dell'Associazione Territoriale aderente;
 - c) per recesso esercitato dall'ANCE;
 - d) per espulsione dell'Associazione Territoriale aderente.
- [2] Il rapporto con l'Associazione Territoriale aderente cessa, inoltre, quando l'Assemblea dei Soci ordinari su proposta del Consiglio Generale, deliberi di accogliere la domanda di ammissione all'ANCE di altra Associazione Territoriale della medesima provincia, la quale risulti più rappresentativa e più idonea alla tutela degli interessi della categoria a livello locale.
- In presenza di particolari ragioni di urgenza o a seguito di comportamenti in contrasto con le politiche associative nazionali, la delibera può essere assunta dal Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione. Tale delibera deve essere comunicata all'Associazione Territoriale interessata a mezzo PEC;
- [3] Il recesso notificato all'ANCE ai sensi del comma 1, lett. a), del presente articolo, entro il 30 giugno, libera l'Associazione Territoriale recedente dall'adempimento degli obblighi associativi, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
- [4] Ove, invece, il recesso non sia stato notificato entro tale termine, l'Associazione Territoriale recedente resta vincolata all'adempimento degli obblighi associativi fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
- [5] Nei casi di cui al comma 1, lett. c) e d) del presente articolo, la cessazione del rapporto associativo ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione.
- [6] Contro la deliberazione di cui al primo comma, lett. c), del presente articolo, il Socio interessato può ricorrere all'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, inoltrando il ricorso al Presidente dell'ANCE. Sul ricorso decide in via definitiva l'Assemblea nella prima riunione.
- [7] Contro la deliberazione di cui al primo comma, lett. d) del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Art. 9 Obblighi dei Soci ordinari

- [1] L'ammissione all'ANCE comporta l'obbligo delle Associazioni Territoriali aderenti di osservare e di far osservare dalle imprese associate il presente Statuto, il Codice Etico e le deliberazioni che saranno adottate, in base ad essi, dagli Organi competenti.
- [2] In particolare, gli Statuti e i Regolamenti dei Soci Ordinari debbono prevedere obbligatoriamente:
- definizione di scopi coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
 - adozione del Codice Etico dell'ANCE come parte integrante dello Statuto o del Regolamento;
 - utilizzo del logo ANCE secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall'ANCE nell'apposito Regolamento;
 - previsione, oltre alla Assemblea dei soci, di massimo due organi direttivi denominati Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza, rispettivamente a composizione allargata e ristretta, con meccanismi organizzativi di formazione e funzionamento conformi alle indicazioni di ANCE;
 - inderogabilità dello scrutinio segreto per le votazioni concernenti cariche negli organi direttivi e di controllo e ammissione di una sola delega (conferita ad altra impresa associata), oltre alla propria, in sede assembleare. Al contrario, è ammessa più di una delega tra imprese per le quali ricorrano i requisiti di controllo e collegamento di cui all'art. 2359, cod. civ., o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare; parimenti, è ammessa più di una delega nel caso in cui esse siano conferite ad altra impresa associata da parte di imprese per le quali ricorrano i requisiti di controllo e collegamento di cui al citato art. 2359, cod. civ. e da parte di imprese legate da vincoli di proprietà familiare;
 - verifica della regolarità contributiva ai fini dell'attribuzione dei voti in Assemblea, sia in sede territoriale che nazionale limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale di ANCE;
 - previsione di meccanismi e soggetti che assicurino la correttezza e terzietà nelle operazioni di attribuzione dei voti ai soci e segretezza delle relative delibere;
 - comunicazione, a ciascun Socio, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, dei voti spettanti in tale ambito;
 - istituzione di una Commissione di designazione per l'elezione del Presidente;
 - elezione contestuale in Assemblea del Presidente, dei Vice Presidenti e del Tesoriere;
 - meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative, come di seguito stabilito:
 - le cariche associative hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, di norma in un anno dispari,
 - le cariche associative di Presidente e Vice Presidente hanno durata quadriennale con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato. Gli organi direttivi e di controllo hanno durata quadriennale con possibilità di rielezione consecutiva per due ulteriori mandati.
- Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

- l'elezione dei componenti degli organi di controllo (Probiviri e Garanti contabili o Revisore unico) conformemente alle indicazioni di ANCE, deve essere effettuata in anno diverso rispetto all'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e del Tesoriere;
- previsione di maggioranze qualificate per modificazioni statutarie e scioglimento dell'Associazione;
- previsione di assetti organizzativi e modelli di funzionamento degli organismi di rappresentanza dei Giovani Imprenditori, laddove presenti, coerenti con il Regolamento di ANCE;
- dovere di partecipazione al finanziamento delle attività dell'ANCE conformemente alla delibera contributiva;
- redazione dei bilanci in applicazione delle linee guida e degli schemi tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE conformemente alle disposizioni di legge e loro trasmissione all'ANCE;
- adeguamento, da parte dei Collegi e delle Sezioni edili, dei rispettivi statuti e regolamenti, al presente Statuto nonché alle delibere del Consiglio Generale di cui all'art. 21. Il mancato adeguamento comporta l'invalidità delle norme difformi e l'automatica applicazione delle norme stabilite dall'ANCE;
- sottoporre alla preventiva verifica di conformità da parte del Vice Presidente nazionale con delega ai Rapporti Interni gli Statuti e i Regolamenti delle Associazioni Territoriali;
- il rispetto delle norme e degli accordi che assicurano alle Associazioni Territoriali di ANCE autonomia organizzativa, finanziaria, di rappresentanza e il rispetto dell'obbligo di fornire ai propri soci ordinari l'assistenza prevista dalla carta dei servizi di ANCE, eventualmente anche attraverso accordi di collegamento con altre Associazioni del Sistema;
- obbligo di applicazione del Contratto collettivo nazionale di Lavoro stipulato dall'ANCE e di iscrizione dei Soci ordinari alle casse edili del sistema ANCE, qualora ne sussistano i requisiti;
- divieto di inquadrare in altre categorie di soci le imprese che abbiano i requisiti dei Soci ordinari.

[3] Le Associazioni Territoriali aderenti sono tenute a trasmettere all'ANCE:

- i dati organizzativi, ivi comprese le comunicazioni in merito al rinnovo degli organi, con allegazione del relativo verbale assembleare, per consentire l'aggiornamento delle cariche secondo le modalità stabilite da ANCE;
- su richiesta del Presidente di ANCE o dei Probiviri di ANCE, le convocazioni e i verbali delle Assemblee e del Consiglio Generale;
- il riscontro alle richieste di documentazione, informazioni e chiarimento formulate dal Presidente dell'ANCE o dai Probiviri dell'ANCE nell'esercizio delle loro funzioni;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno degli organi direttivi, quando tali argomenti, anche per le deliberazioni da assumere, abbiano speciale importanza o investano problemi generali della categoria. Il Presidente dell'ANCE ha facoltà di intervenire alle riunioni stesse;
- preventiva e tempestiva informazione all'ANCE sui progetti di aggregazione nei ri-

spettivi territori ai fini delle necessarie attività di verifica e coordinamento organizzativo;

- le variazioni delle imprese associate al fine di consentire l'allineamento dell'anagrafe territoriale con quella di ANCE secondo le modalità stabilite da quest'ultima;
 - tempestiva comunicazione all'ANCE di ogni richiesta di nuove condizioni normative o salariali avanzata dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché delle controversie collettive di lavoro, in modo che l'ANCE possa indicare le necessarie direttive, alle quali le Associazioni Territoriali aderenti devono ritenersi vincolate e possa, se del caso, intervenire.
- [4] Le Associazioni Territoriali devono assicurare la medesima assistenza fornita alle imprese proprie associate anche alle imprese iscritte ad altre Associazioni Territoriali che svolgano lavori nel territorio di loro competenza, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
- [5] Le associazioni territoriali aderiscono automaticamente all'Organismo Associativo Regionale, costituito ai sensi dell'art. 36. L'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Organismo Regionale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11.

Art. 10 Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE

- [1] Le Associazioni Territoriali aderenti sono tenute a corrispondere all'ANCE una quota fissa all'atto dell'iscrizione.
- [2] Le stesse Associazioni Territoriali sono tenute, a far versare a favore dell'ANCE dalle imprese iscritte a ciascuna di esse, un contributo associativo annuo calcolato secondo quanto stabilito da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, allegato al presente Statuto.
- [3] Ciascuna Associazione Territoriale aderente deve prevedere nel proprio statuto o regolamento o in altra forma idonea a norma dello Statuto o Regolamento medesimo, l'obbligo delle imprese ad essa iscritte di versare, oltre al contributo annuo per i lavori svolti nella circoscrizione di propria competenza, anche il contributo percentuale annuo per i lavori svolti al di fuori di tale circoscrizione, secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento.

Art. 11 Disciplina delle sanzioni

- [1] Nei confronti dell'Associazione Territoriale aderente o dell'Organismo Regionale e di ogni altro soggetto associato all'ANCE che non osservi uno o più degli obblighi associativi, sono adottate una o più delle seguenti sanzioni a seconda della gravità dell'inadempimento:
- a) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
 - b) sospensione dalle cariche associative di ANCE dei loro rappresentanti;
 - c) sospensione del diritto di effettuare le designazioni in organi dell'ANCE;
 - d) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell'ANCE;
 - e) espulsione dell'Associazione Territoriale;
 - f) revoca del finanziamento, o parte di esso, a favore dell'Organismo Regionale.

- [2] Le sanzioni di cui al precedente comma sono adottate con delibera del Consiglio Generale, anche d'iniziativa del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi in merito alle questioni contributive e dei Probiviri in merito alle questioni organizzative. Il provvedimento del Commissariamento dell'Associazione Territoriale o dell'Organismo Regionale è assunto secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.
- [3] Per violazioni dello Statuto e del Codice Etico e per cause di oggettiva e accertata gravità, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, d'intesa con il Vice Presidente con delega ai Rapporti Interni, previo parere dei Probiviri, può deliberare l'espulsione dell'Associazione Territoriale. Per violazioni di minore gravità, il Consiglio Generale può, altresì, deliberare la sospensione dalle cariche e dagli incarichi in ANCE del rappresentante nominato dall'Associazione Territoriale o dall'Organismo Regionale.
- [4] In caso di adozione da parte di ANCE del provvedimento dell'espulsione dell'Associazione Territoriale, consegue la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, con l'eccezione dell'obbligo contributivo delle imprese sue associate fino al termine dell'esercizio in corso.
- [5] Costituisce principio generale del sistema associativo, in tutte le sue articolazioni, l'irrogazione della sanzione dell'espulsione in caso di instaurazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione dei conflitti.
- [6] Avverso ai provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso unicamente all'Assemblea nel termine di 60 giorni dalla notifica della deliberazione. Il ricorso deve essere notificato al Presidente dell'ANCE.

Art. 12 Commissariamento

- [1] Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, nel caso in cui una Associazione Territoriale o un Organismo Regionale commetta uno o più gravi inadempimenti del presente Statuto, dei suoi Regolamenti, del Codice Etico e dei contratti e accordi collettivi applicabili alle imprese associate o fatti che possano compromettere il regolare svolgimento dell'attività associativa, il Consiglio di Presidenza, sentito previamente il Collegio speciale dei Probiviri, può diffidare l'Associazione o l'Organismo ad adempiere entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 60 giorni di calendario.
- [2] A titolo indicativo e non esaustivo, rientrano negli inadempimenti di cui al comma precedente:
 - a) le condotte lesive dell'autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa;
 - b) la violazione degli obblighi stabiliti dai contratti e accordi collettivi;
 - c) l'inerzia degli organi associativi.
- [3] Scaduto il termine assegnato dal Consiglio di Presidenza, se l'Associazione Territoriale o l'Organismo Regionale non hanno adempiuto agli obblighi di cui al comma 1, il Presidente dell'ANCE ne dispone il commissariamento. Il Commissario è scelto dal Presidente dell'ANCE tra soggetti di comprovata professionalità e terzietà e ne stabilisce il mandato, la sua durata e il compenso.

- [4] Al di là dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari secondo le norme del presente Statuto, le cariche sociali dell'Associazione o dell'Organismo commissariati sono sospese.
- [5] Il Commissario deve presentare al Presidente dell'ANCE relazioni periodiche sull'esecuzione del suo mandato, nonché una relazione finale che contenga i provvedimenti assunti e le misure per la ripresa dell'ordinaria attività associativa.

TITOLO III - ORGANI DELL'ANCE

Art. 13 Elencazione

- [1] Sono organi dell'ANCE:
- a. l'Assemblea dei Soci Ordinari;
 - b. il Consiglio Generale;
 - c. il Consiglio di Presidenza;
 - d. il Presidente;
 - e. i Vice Presidenti;
 - f. il Tesoriere;
 - g. il Collegio dei Garanti Contabili;
 - h. i Probiviri.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

Art. 14 Costituzione

- [1] L'Assemblea è costituita dalle Associazioni Territoriali aderenti.
- [2] Ciascuna Associazione Territoriale è rappresentata in Assemblea dal Presidente o da altra persona delegata con atto scritto eleggibile alle cariche associative, a norma dell'art. 31 comma 1.
- [3] Ciascun partecipante all'Assemblea con diritto di voto può rappresentare nella stessa, oltre l'Associazione di appartenenza, una sola Associazione in funzione di specifica delega.
- [4] In deroga a quanto previsto al comma precedente, il Presidente dell'Organismo Regionale può essere delegato a rappresentare un'Associazione Territoriale della propria regione.
- [5] Ciascun rappresentante con diritto di voto che partecipa all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche associative può rappresentare nella stessa soltanto l'Associazione di appartenenza. In tale ambito, non si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.
- [6] Per ciascuna Associazione Territoriale aderente, oltre al Presidente o alla persona da lui delegata, possono partecipare all'Assemblea altre due persone in qualità di invitati che abbiano i requisiti di cui all'art. 31, comma 1.
- [7] Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio Generale, del Col-

legio dei Garanti contabili e i Probiviri, senza diritto di voto, salvo che ad essi sia attribuito, con delega, in qualità di rappresentanti delle Associazioni Territoriali aderenti.

- [8] I voti spettanti in Assemblea a ciascuna Associazione Territoriale aderente si calcolano in base:
- a. al numero delle imprese che risultano iscritte ad essa al 31 dicembre del penultimo anno solare precedente e denunciate per la iscrizione all'anagrafe dell'ANCE entro il successivo mese di febbraio, sempre che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di denuncia e versamento dei contributi associativi nei confronti dell'ANCE;
 - b. alla media degli importi per contributi associativi in tutte le sue componenti che risultino versati per l'Associazione relativamente al penultimo, terzultimo e quartultimo anno solare precedente.
- [9] Ai voti per impresa in regola con la contribuzione è attribuita una quota pari al 30% dei voti totali. A tal fine, definito il numero dei voti per fasce di contribuzione, secondo la tabella contenuta nell'apposito Regolamento, si ricava il numero complessivo dei voti per impresa, che deve essere pari al 30% dei voti totali e lo si ripartisce fra le Associazioni Territoriali aderenti in proporzione al numero delle imprese in regola di ciascuna Associazione.

Art. 15 Convocazione

- [1] L'Assemblea dei Soci Ordinari è convocata almeno una volta l'anno di norma per una data non posteriore al 30 giugno.
- [2] È convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'ANCE o il Consiglio Generale o ne faccia richiesta scritta un numero di Associazioni che complessivamente dispongano, all'atto della richiesta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti, a norma dell'art. 14.
- [3] La convocazione è trasmessa dal Presidente per posta elettronica, almeno quindici giorni di calendario prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, le modalità, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
- [4] Il numero dei voti spettanti deve essere comunicato a ciascuna Associazione Territoriale aderente entro e non oltre il terzo giorno precedente la data della riunione.
- [5] In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata per posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.
- [6] La documentazione relativa all'ordine del giorno può essere trasmessa anche in data successiva a quella della convocazione ma, in ogni caso, entro i 3 giorni di calendario precedenti l'Assemblea.

Art. 16 Riunioni e deliberazioni - Verbali

- [1] L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipino i rappresentanti di Associazioni Territoriali che dispongano complessivamente della maggioranza semplice dei voti attribuiti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti.
- [2] Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione nella comunicazione di invito, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo del totale dei voti attribuiti.

- [3] Per le elezioni delle cariche associative, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino i rappresentanti di Associazioni Territoriali aderenti che dispongano complessivamente dei due terzi della totalità dei voti attribuiti e in seconda convocazione soltanto se vi è rappresentata la maggioranza semplice dei voti attribuiti.
- [4] All'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre rappresentanti di Associazioni Territoriali aderenti quali Scrutatori.
- [5] Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale o un dipendente dell'Associazione da lui delegato o un Notaio.
- [6] Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per le elezioni delle cariche associative che sono svolte obbligatoriamente per scrutinio segreto.
- [7] Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti in essa rappresentati e vincolano tutte le Associazioni Territoriali aderenti, anche se assenti o dissenzienti.
- [8] Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati, e ne è data comunicazione alle Associazioni aderenti.
- [9] Contro le deliberazioni assunte dall'Assemblea, ogni Associazione Territoriale che ne abbia interesse può far ricorso ai Probiviri, secondo le modalità di cui all'art. 30.

Art. 17 Attribuzioni dell'Assemblea

- [1] Sono di competenza dell'Assemblea in sede ordinaria:
 - a. la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa, sulla base della relazione del Presidente;
 - b. l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
 - c. la determinazione della misura e delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi e delle quote di cui all'art. 10, contenute nell'apposito Regolamento;
 - d. l'approvazione delle norme che disciplinano le modalità dell'elezione delle cariche associative, contenute nell'apposito Regolamento;
 - e. l'individuazione delle categorie imprenditoriali specialistiche, nonché le determinazioni relative alla misura e alle modalità di calcolo e riscossione del contributo associativo annuo da esse dovuto;
 - f. le deliberazioni per il finanziamento degli Organismi Associativi Regionali di cui all'art. 37, comma 9;
 - g. eleggere, ogni quadriennio, di norma in anno pari, il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti, fra cui l'eventuale vicario e il Tesoriere; approvare il relativo programma di attività; eleggere, ogni quadriennio, in anno dispari e di norma nell'anno precedente l'elezione del Presidente, i Probiviri, i Garanti contabili e i 100 componenti del Consiglio Generale che sono espressione delle Associazioni Territoriali sulla base del loro peso associativo secondo il Regolamento di cui alla lettera o);
 - h. le deliberazioni relative al rapporto associativo dell'ANCE con Confindustria;
 - i. decidere i ricorsi di cui agli artt.5, comma 3, e 8, comma 6;

- j. decidere i ricorsi di cui all'art. 11, comma 6 e art. 33, ultimo comma;
 - k. decidere i ricorsi di cui all'art. 37, comma 7;
 - l. deliberare l'adozione del Codice Etico e le sue modifiche;
 - m. definire gli schemi di regolamentazione delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi Regionali;
 - n. deliberare le modifiche al Regolamento per l'attuazione del Referendum di cui all'art. 19, comma 6;
 - o. deliberare le modifiche alle norme per la formazione del Consiglio Generale, contenute nell'apposito Regolamento;
 - p. ratificare, nei casi previsti dal presente Statuto, le decisioni assunte da altri organi associativi e le decisioni assunte in via d'urgenza dal Consiglio Generale, nei casi previsti dall'art. 21;
 - q. assumere ogni altra deliberazione che valga a raggiungere gli scopi associativi;
- [2] Sono di competenza dell'Assemblea, in sede straordinaria:
- a. le modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 58;
 - b. la delibera di scioglimento dell'ANCE e la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 59.

Art. 18 Assemblea straordinaria

- [1] Per l'Assemblea straordinaria si applicano le norme di cui agli artt. 58 e 59 e, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli della presente sezione.
- [2] Ciascun partecipante con diritto di voto all'Assemblea può rappresentare nella stessa soltanto l'Associazione di appartenenza.

Art. 19 Referendum

- [1] Le Associazioni Territoriali aderenti, su deliberazione del Consiglio Generale o su richiesta scritta di un numero di esse che complessivamente disponga di almeno un terzo dei voti, possono essere consultate per referendum.
- [2] Non possono formare oggetto di referendum le materie di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 17, né quelle di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria, salvo quanto previsto al sesto comma del presente articolo.
- [3] Il Consiglio Generale determina le modalità di attuazione del referendum, nel quale le Associazioni Territoriali aderenti dispongono dello stesso numero di voti loro attribuiti per l'Assemblea, a norma dell'art. 10.
- [4] Il referendum è valido quando vi partecipino tante Associazioni Territoriali che dispongono complessivamente della maggioranza dei voti attribuiti, per l'Assemblea, alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti.
- [5] La proposta oggetto del referendum è approvata se ha ricevuto almeno due terzi dei voti validamente espressi.
- [6] In casi particolari il Consiglio Generale può sottoporre alle Associazioni Territoriali aderenti, mediante il referendum tra le stesse da effettuare nelle forme stabilite dall'apposito regolamento deliberato dall'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, le modificazioni dello statuto, da approvare sempre con le maggioranze indicate al terzo comma dell'art. 58.

- [7] Dei risultati del referendum viene data particolareggiata comunicazione alle Associazioni Territoriali aderenti.

SEZIONE II - CONSIGLIO GENERALE

Art. 20 Composizione

- [1] Fanno parte di diritto del Consiglio Generale:
- i componenti del Consiglio di Presidenza;
 - l'ultimo Past President;
 - i Presidenti degli Organismi Regionali;
- [2] Il Consiglio Generale è inoltre composto da:
- 100 rappresentanti espressi dagli associati in applicazione delle disposizioni delle norme per la formazione del Consiglio Generale, contenute nell'apposito Regolamento;
 - due componenti nominati dal Comitato grandi infrastrutture;
 - un componente nominato dal Comitato lavori all'estero;
 - cinque componenti nominati dalla Consulta nazionale delle specializzazioni tra i componenti effettivi;
 - due componenti nominati dal Consiglio nazionale dei giovani imprenditori edili.
 - il Presidente del Comitato per la Verifica degli Adempimenti Contributivi.
- [3] Ove un Presidente di Organismo Associativo Regionale di categoria faccia parte del Consiglio Generale ad altro titolo, questi potrà indicare quale componente del Consiglio generale il Presidente di una delle Associazioni Territoriali aderenti dell'Organismo associativo regionale medesimo.
- [4] Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati a partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili, due Garanti effettivi, i Probiviri e tutti i Past President antecedenti l'ultimo.
- [5] Alle riunioni del Consiglio Generale il Presidente può invitare rappresentanti degli associati, nonché esperti su specifici argomenti all'ordine del giorno.
- [6] Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e scade in ogni caso, in occasione dell'Assemblea di ogni quadriennio dell'anno dispari, precedente all'elezione del Presidente.
- [7] Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, ogni 2 mesi.
- [8] Ove nel corso del quadriennio di durata delle cariche associative un componente del Consiglio Generale cessi dalla carica o perda i requisiti per i quali è stato eletto, viene sostituito dal soggetto che lo aveva nominato e, nel caso in cui debba essere sostituito uno dei 100 componenti elettivi, ciò avviene a seguito dell'indicazione della relativa Associazione Territoriale, per cooptazione da parte del Consiglio Generale stesso.
- [9] Il componente subentrato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

Art. 21 Attribuzioni

- [1] Il Consiglio Generale è l'organo deliberante dell'ANCE.

[2] È competenza del Consiglio Generale:

1. deliberare, anche in attuazione delle decisioni dell'Assemblea, gli indirizzi generali dell'azione associativa e su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
2. approvare le azioni strategiche di medio e lungo periodo e i relativi programmi di lavoro annuali e pluriennali;
3. deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti;
4. stabilire, nell'anno di scadenza delle cariche associative, la data della riunione dell'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti che deve procedere all'elezione delle cariche sociali di cui all'art. 17, lett. g);
5. proporre all'Assemblea il/i candidato/i a Presidente di cui all'art. 24, comma 4 e il relativo programma di attività;
6. richiedere, per problemi specifici, la trattazione da parte degli organi competenti dell'Associazione e l'assunzione delle iniziative conseguenti;
7. richiedere il parere delle Commissioni referenti competenti;
8. stabilire con apposito Regolamento, ad inizio di ogni quadriennio decorrente dall'elezione del Presidente, l'eventuale istituzione di Comitati e Commissioni di studio, determinandone i compiti, la composizione, le procedure di formazione e il loro coordinamento con le Commissioni referenti;
9. ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente, ai sensi dell'art. 25, comma 7;
10. conferire le attribuzioni del Tesoriere ad uno dei propri componenti in caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi e in attesa che l'Assemblea, alla prima riunione, provveda all'elezione del nuovo Tesoriere;
11. proporre modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione ed esprimere pareri in merito ad analoghe proposte da parte di Associazioni Territoriali aderenti, a norma degli artt. 19, 58 e 59;
12. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
13. deliberare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la consultazione per referendum delle Associazioni Territoriali aderenti, determinando le relative modalità di attuazione e nominando contestualmente gli scrutatori previsti dal Regolamento per il referendum diretto all'approvazione di proposte di modifica dello statuto;
14. proporre all'Assemblea le modifiche al Codice Etico della Associazione;
15. approvare preventivamente gli statuti e i regolamenti delle Associazioni Territoriali e le loro successive modifiche secondo le medesime modalità di cui all'art. 36, commi 8 e 9 e concedere, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza di ANCE, eventuali deroghe;
16. approvare le norme di costituzione, di organizzazione e gli statuti degli Organismi associativi regionali ai sensi dell'art. 36 e concedere, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza di ANCE, eventuali deroghe;
17. approvare i regolamenti proposti dalle Associazioni Nazionali di Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1;

18. approvare mediante Regolamento le norme di formazione e funzionamento del Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori Edili, ai sensi dell'art. 51;
19. definire le norme per l'utilizzo del logo ANCE nella denominazione delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi Regionali;
20. formulare proposte all'Assemblea in ordine alle deliberazioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. h);
21. deliberare l'adesione dell'ANCE ad Associazioni, Organizzazioni ed Enti nazionali e internazionali;
22. nominare o designare, su proposta del Consiglio di Presidenza i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Comitati, Commissioni e in genere ovunque si renda necessaria od opportuna la rappresentanza dell'Associazione o della categoria;
23. deliberare sulle domande di ammissione all'ANCE di Associazioni Territoriali e sul recesso dell'ANCE, nonché proporre all'Assemblea l'accoglimento delle domande di cui all'art. 8, comma 2;
24. deliberare l'ammissione in ANCE dei Soci aggregati di cui all'art. 6, e dei componenti aggregati della Consulta nazionale delle specializzazioni di cui all'art. 48 stabilendo condizioni e modalità del particolare rapporto di adesione;
25. determinare le condizioni e le modalità per l'iscrizione delle imprese al Comitato lavori all'estero, a norma dell'art. 42, e fissare la misura dei contributi annuali dovuti dagli iscritti;
26. deliberare l'inquadramento delle imprese nelle Associazioni Nazionali di Settore, ai sensi dell'art. 43, comma 3 e stabilire, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle stesse Associazioni Nazionali di Settore ai sensi dell'art. 43, comma 6;
27. stabilire su proposta del Comitato grandi infrastrutture i valori quantitativi dei parametri necessari alle imprese per essere inquadrate in detto Comitato;
28. deliberare la costituzione di Associazioni Nazionali di Settore o di Comitati Nazionali Specialistici per ulteriori settori di specializzazione di cui all'art. 47 comma 3 o la soppressione delle Associazioni Nazionali di Settore e/o dei Comitati stessi;
29. nominare i cinque componenti del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi, di cui all'art. 52, designando tra essi il Presidente del Comitato stesso;
30. adottare, su proposta del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi, le deliberazioni di carattere generale attuative degli obblighi previsti per le Associazioni Territoriali aderenti dall'art. 9;
31. proporre all'Assemblea la misura e le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi e delle quote di cui all'art. 10;
32. proporre all'Assemblea, sentiti il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi e il Consiglio delle Regioni criteri e modalità di finanziamento degli Organismi Associativi Regionali, di cui all'art. 17, comma 1, lett. f);
33. verificare la congrua ed efficace amministrazione del patrimonio dell'Associazione fornendo al Consiglio di Presidenza indirizzi vincolanti;
34. di norma, entro il 30 maggio di ogni anno, proporre all'Assemblea il bilancio preventivo e presentare il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza

accompagnati dalla relazione di cui all'art 57, comma 4;

35. stabilire, anche in conformità alle linee di massima fissate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), le direttive generali dell'attività degli Organismi Associativi Regionali sui problemi che possano interessare l'intera categoria e controllare la conformità ad esse dell'azione di detti Organismi;
36. deliberare la sospensione e/o richiedere la modifica, su proposta del Consiglio delle Regioni o di propria iniziativa, sentito l'Organismo Regionale interessato, di quelle azioni degli Organismi associativi regionali che possano risultare in contrasto con le direttive generali di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) o comunque pregiudizievoli di interesse della categoria;
37. stabilire modalità e termini di trasmissione della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle attività statutarie da parte degli Organismi Regionali;
38. individuare, di concerto con il Consiglio delle Regioni, indicatori oggettivi di valutazione delle performance degli Organismi Regionali;
39. ridurre o revocare il finanziamento in favore dell'Organismo Regionale, in caso di inadempimento o laddove l'attività svolta da quest'ultimo non giustifichi l'entità di detto finanziamento;
40. assumere in via di urgenza le deliberazioni di cui all'art. 8, comma 2;
41. dichiarare la sospensione o la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 33;
42. adottare i provvedimenti di cui agli artt. 11, 33 e 52;
43. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell'Associazione e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
44. definire su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il Direttore Generale, le linee di indirizzo relative all'articolazione della struttura operativa dell'Associazione in base ai programmi di attività annuali e pluriennali approvati dal Consiglio Generale stesso;
45. deliberare, ove occorra, l'istituzione di delegazioni o uffici distaccati dell'Associazione.

Art. 22 Convocazione

- [1] Il Consiglio Generale è convocato anche fuori della sede sociale, di norma ogni 2 mesi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti il Consiglio Generale stesso.
- [2] La convocazione è inviata dal Presidente per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
- [3] In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata per posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Art. 23 Riunioni - Deliberazioni - Verbali

- [1] Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando vi partecipi almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto al voto.

- [2] Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale o un dipendente dell'Associazione da lui delegato.
- [3] Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto
- [4] Ciascuno dei 100 componenti elettivi del Consiglio Generale può delegare altro componente del Consiglio medesimo purché appartenente alla medesima regione. La delega non è ammessa per i componenti di diritto.
- [5] Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che almeno un quinto dei componenti del Consiglio Generale, presenti alla riunione, richiedano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.
- [6] Le decisioni del Consiglio Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Generale stesso presenti alla riunione.
- [7] La decisione del Consiglio Generale in ordine all'argomento di cui all'art. 21, comma 2, punto 2, è assunta con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.
- [8] La delibera di convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 21, comma 2, punto 3, è assunta con il voto favorevole di almeno un quarto dei componenti del Consiglio Generale stesso.
- [9] In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta priva di effetti e deve essere ripetuta. In caso di parità alla quarta votazione, questa ha valore di rigetto.
- [10] Le decisioni del Consiglio Generale sono riportate in un verbale, con raccolta in sequenza cronologica in volumi annuali.
- [11] Copia del verbale è inviata, a cura della Segreteria, tempestivamente e comunque di norma non oltre trenta giorni successivi alla riunione, ai componenti del Consiglio Generale.
- [12] È facoltà del Presidente disporre che siano stralciate dal testo dei verbali, inviati ai componenti del Consiglio Generale stesso, le decisioni delle quali non ritenga opportuna la divulgazione. I consiglieri potranno comunque prendere visione dei verbali integrali presso la sede.

Art. 24 Presidente - Elezione e durata

- [1] Il Presidente dell'Associazione è eletto, di norma entro il mese di giugno di ogni quadriennio in anno pari, dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, e dura in carica per un quadriennio, senza possibilità di ulteriori rielezioni. La procedura di designazione è disciplinata da apposito Regolamento, allegato al presente Statuto.
- [2] Il Collegio speciale dei Probiviri verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto ai fini della elezione alle cariche associative, sulla base della autocertificazione prodotta dai candidati o, in mancanza, di propria iniziativa.
- [3] La proposta del Consiglio Generale viene assunta unicamente con il voto manifestato dai 100 componenti elettivi di cui all'art. 20.
- [4] Il Consiglio Generale propone all'Assemblea fino ad un massimo di due candidati, deliberando secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di unica candidatura, questa viene sottoposta a votazione di approvazione o non approvazione;
 - b) in caso di due candidature, queste vengono sottoposte congiuntamente a votazione di approvazione o non approvazione.
- [5] In entrambi i casi la votazione in Consiglio Generale avviene con un quorum pari alla maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto ai sensi del comma 4 e un quorum deliberativo della maggioranza semplice dei presenti. Laddove la proposta non fosse approvata, la Commissione di designazione deve ripetere la procedura di designazione provvedendo a nuove consultazioni.
 - [6] Qualora le candidature proposte dalla Commissione di designazione siano in numero superiore a due, si procede alla votazione sui singoli nominativi. Sono sottoposti al voto dell'Assemblea i due candidati più votati a condizione che in ogni caso abbiano raggiunto almeno il 20% dei voti in Consiglio.
 - [7] Laddove nessuno dei candidati raggiungesse il quorum, la procedura di designazione deve essere ripetuta.
 - [8] Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza qualificata del 66% dei voti espressi dagli associati presenti.
 - [9] In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, si procede alla ripetizione della votazione.
 - [10] In caso di esito ancora negativo, si procede ad una terza votazione con un quorum pari alla maggioranza semplice (50% più uno) dei voti espressi dagli associati presenti.
 - [11] Laddove anche il terzo scrutinio non producesse esito positivo, viene effettuata una quarta votazione con lo stesso quorum della terza.
 - [12] Nel caso di ulteriore mancanza del quorum richiesto, la procedura di elezione dovrà essere ripetuta provvedendo all'avvio di una nuova procedura di designazione.
 - [13] Nel caso in cui, anche all'esito della ripetizione della procedura di designazione del giro di consultazioni non venga raggiunto in Assemblea il quorum necessario per l'elezione del Presidente, entro i 30 giorni successivi deve essere sorteggiata una nuova Commissione di designazione dalla stessa rosa di nominativi individuata all'inizio della procedura di rinnovo di cui all'art. 24, con esclusione dei tre nominativi già sorteggiati.
 - [14] La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica in seno all'Associazione ed è incompatibile con la carica di Presidente di Associazione Territoriale aderente o comunque di organizzazioni industriali o di categoria, di ambito nazionale, territoriale o regionale.

Art. 25 Attribuzioni del Presidente

- [1] Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
- [2] Egli ha, inoltre, titolo per esperire tutte le vie giudiziali utili a tutelare i diritti dell'Associazione.
- [3] In particolare è competenza del Presidente:
 - 1) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;

- 2) attribuire agli otto Vice Presidenti elettivi le deleghe di responsabilità per ciascuna delle attività fondamentali dell'ANCE di cui all'art. 26;
 - 3) nominare, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 41 e 42 e 49 i componenti delle Commissioni referenti, del Comitato Lavori all'Estero e del Comitato Grandi Infrastrutture;
 - 4) curare che l'elezione e la nomina a cariche associative o l'affidamento di particolari incarichi deliberate dai competenti organi dell'Associazione siano notificati ai soggetti prescelti e ai componenti del Consiglio Generale;
 - 5) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art. 56;
 - 6) su proposta del Direttore Generale, assumere e licenziare il Personale dirigente dell'Associazione e determinarne il trattamento economico;
 - 7) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello Statuto.
- [4] Il Presidente, su proposta del Vice Presidente competente per materia, può procedere, in ordine ai temi dei singoli settori di attività dell'ANCE, alla consultazione diretta delle imprese operanti nei settori medesimi convocandole, per il tramite delle Associazioni Territoriali, in apposite Assemblee.
 - [5] Viene utilizzata a tali fini l'anagrafe delle imprese associate di cui all'art. 4 del presente Statuto.
 - [6] Il Presidente dispone il commissariamento delle Associazioni Territoriali e degli Organismi Regionali, ai sensi dell'art. 12.
 - [7] In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.
 - [8] In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente elettivo da lui designato come vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente elettivo più anziano di età.
 - [9] In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente – per dimissioni o per impedimento o per qualsiasi altro motivo – subentra il Vice Presidente vicario o, in mancanza, il Vice Presidente più anziano di età, il quale, senza ritardo, promuove l'avvio della procedura di designazione di cui all'art. 24.

Art. 26 Vice Presidenti

- [1] L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente, fino a un massimo di otto Vice Presidenti.
- [2] La votazione avviene sul complesso dei candidati proposti.
- [3] A ciascuno dei Vice Presidenti elettivi il Presidente attribuisce, al momento della proposta all'Assemblea, una o più deleghe di responsabilità per le seguenti attività:
 - relazioni industriali e affari sociali
 - rapporti interni
 - opere pubbliche
 - edilizia e territorio
 - tecnologia e innovazione
 - economico-fiscale tributario

- centro studi
 - transizione ecologica
- [4] Per ciascun settore di attività di cui al terzo comma del presente articolo è istituita una Commissione referente di cui all'art. 40.
- [5] La Presidenza delle predette Commissioni è affidata al Vice Presidente che ha ricevuto la relativa delega.
- [6] Sono Vice Presidenti di diritto dell'ANCE: il Presidente del Comitato grandi infrastrutture, il Presidente del Comitato lavori all'estero, il Presidente della Consulta nazionale delle specializzazioni, il Presidente del Consiglio delle regioni, il Presidente del Consiglio nazionale giovani imprenditori edili, il Presidente del Comitato per il Mezzogiorno e le Isole.
- [7] I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.
- [8] I Vice Presidenti elettivi hanno mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e scadono con il Presidente in carica all'atto della rispettiva elezione.
- [9] In caso di cessazione anticipata del mandato di un Vice Presidente elettivo, per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente con scelta tra i componenti del Consiglio Generale. La decisione del Consiglio di Presidenza è ratificata in occasione della prima Assemblea.
- [10] Nel frattempo, tale carica può essere assunta ad interim dal Presidente dell'ANCE o affidata ad un Vice Presidente elettivo.
- [11] La carica di Vice Presidente elettivo non è cumulabile, di norma, con più di una carica di Presidente di Associazione Territoriale aderente o comunque di Organizzazione industriale di categoria, di ambito nazionale, territoriale o regionale.
- [12] Ai componenti del Consiglio Generale possono essere affidati dal Presidente specifici incarichi, anche in relazione a cariche ricoperte nell'ANCE.

Art. 27 Consiglio di Presidenza

- [1] Sono componenti del Consiglio di Presidenza il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere.
- [2] Fanno, altresì, parte del Consiglio di Presidenza, in qualità di Vice Presidenti di diritto:
- il Presidente del Comitato Grandi Infrastrutture
 - il Presidente del Comitato Lavori all'Estero
 - il Presidente del Consiglio delle Regioni
 - il Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili
 - il Presidente della Consulta Nazionale delle Specializzazioni
 - il Presidente del Comitato per il Mezzogiorno e le Isole
- [3] Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti cessino dalla carica o perdano i requisiti per i quali sono eletti per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, si applicano le previsioni di cui all'art. 26, commi 8 e 9.
- [4] Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

- [5] Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di norma, con cadenza quindicinale.
- [6] Dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea di rinnovo della carica del Presidente.
- [7] Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
- a) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione di ANCE e darne attuazione;
 - b) coordinare le linee politiche dell'Associazione;
 - c) provvedere alla gestione economico finanziaria dell'Associazione ai sensi dell'art. 56 nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
 - d) predisporre la proposta di bilancio consuntivo, di delibera contributiva per la successiva approvazione del Consiglio Generale;
 - e) predisporre la proposta di bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Generale entro dicembre di ogni anno;
 - f) proporre al Consiglio Generale la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Associazione di cui all'art. 21 comma 2, punto 22);
 - g) attribuire al Direttore Generale, su proposta del Presidente, la qualifica di delegato della Presidenza;
 - h) definire, su proposta del Direttore Generale, l'articolazione della struttura operativa dell'Associazione, formulare le direttive per il trattamento del personale e approvare i relativi Regolamenti;
 - i) intervenire d'urgenza su materie delegate al Consiglio Generale e sottoporre allo stesso la ratifica delle relative determinazioni alla prima riunione successiva.
- [8] Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

Art. 28 Delegato della Presidenza

- [1] Al Delegato della Presidenza, eventualmente nominato ai sensi dell'art. 27, comma 7 lettera g), compete:
- 1) seguire l'attività delle Commissioni referenti, e degli Organi consultivi allo scopo di promuoverne, ove necessario, il relativo reciproco coordinamento;
 - 2) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - 3) partecipare alle periodiche riunioni del Consiglio di Presidenza;
 - 4) partecipare, con diritto di intervenire, alle riunioni del Consiglio Generale;
 - 5) esercitare altre eventuali competenze delegategli dal Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti.

SEZIONE III - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Art. 29 Composizione e durata - Attribuzioni

- [1] Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da tre Garanti effettivi eletti dall'Assemblea che nomina altresì tra essi il Presidente del Collegio stesso.

- [2] La carica di Garante Contabile effettivo è incompatibile con tutte le altre cariche dell'ANCE.
- [3] Il Collegio dei Garanti Contabili dura in carica un quadriennio e può essere eletto per un ulteriore mandato consecutivo, con possibilità di rielezione dopo un intervallo di un mandato.
- [4] L'Assemblea, inoltre, elegge due Garanti contabili supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica di membri effettivi del Collegio.
- [5] Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominata persona prescelta ai sensi del terzo comma dell'art. 31, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne gli eventuali rimborsi o emolumenti.
- [6] Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.
- [7] Il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili e i due Garanti effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio Generale.
- [8] Delle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige il verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

SEZIONE IV - I PROBIVIRI

Art. 30 Composizione e durata - Attribuzioni

- [1] L'Assemblea di giugno di ogni quadriennio dispari, nell'anno precedente all'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, nove Probiviri, i quali durano in carica un quadriennio e possono essere eletti per un ulteriore mandato consecutivo, con possibilità di rielezione dopo un intervallo di un mandato. In caso di cessazione dalla carica di un proboviro eletto, subentra il primo dei non eletti. In mancanza, si provvede ad una nuova elezione dei componenti mancanti. Il mandato dei componenti subentranti cessa alla scadenza dei Probiviri originariamente eletti.
- [2] Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di sei preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
- [3] A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione dei Probiviri, il Presidente invita i Soci ordinari a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
- [4] Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso di comprovati requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.
- [5] La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Proboviro di un'altra Associazione Territoriale aderente o Organismo Associativo Regionale, di altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'ANCE.
- [6] I nove Probiviri designano, per la durata di un anno, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo, i quali potranno agire anche d'ufficio.

- [7] Il Collegio Speciale dei Probiviri esercita altresì i compiti di cui all'art. 24, comma 2, del presente Statuto.
- [8] Spetta a tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal presente articolo, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
- [9] Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato, anche su istanza di un solo ricorrente, alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea che non siano componenti del Collegio speciale. Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di arbitrato con una pluralità di parti, si applica l'art. 816-quater, codice procedura civile.
- [10] In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta anche da uno solo dei Probiviri nominati, al Presidente del Tribunale di Roma e sarà scelto tra quelli eletti dall'Assemblea.
- [11] I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dalla conoscenza dei fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione il cui importo e modalità sono determinati dal Collegio Speciale dei Probiviri annualmente, a pena di irricevibilità del ricorso.
- [12] Il deposito cauzionale deve essere versato in favore di ANCE nazionale e in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito.
- [13] In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.
- [14] Il Presidente del Collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile e dal Codice etico
- [15] Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, sulla base dell'apposito Regolamento approvato dai Probiviri.
- [16] Il Collegio arbitrale deve costituirsi entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- [17] Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Nel caso in cui il ricorrente richieda che il lodo sia assunto d'urgenza, deve indicarne le ragioni. Il Collegio deve costituirsi entro i 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso e il lodo deve essere emesso entro i 20 giorni successivi alla costituzione del Collegio. In tale ipotesi il Collegio può motivare il lodo succintamente.
- [18] Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione attraverso comunicazione di posta elettronica PEC.
- [19] Il lodo è appellabile ricorrendo esclusivamente ai restanti tre Probiviri di ANCE che non siano componenti del Collegio Speciale e che non siano stati non interessati dalla controversia in primo grado, riuniti in Collegio, che decidono in via definitiva, senza possibilità di ulteriore appello.

- [20] Sempre costituiti in Collegio arbitrale, i Probiviri possono essere aditi, in sede di appello, per le controversie decise dai Probiviri delle Associazioni Territoriali e degli Organismi regionali, siano essi Collegi o Sezioni, e decidono in via definitiva, senza possibilità di ulteriore appello.
- [21] In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri delle Associazioni Territoriali e degli Organismi regionali, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri nazionali in funzione surrogatoria.
- [22] In tale caso l'eventuale appello, avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE, è rimesso ai restanti tre Probiviri di ANCE non interessati dalla controversia in primo grado, che decidono in via definitiva, senza possibilità di ulteriore appello. In caso di insufficienza del numero dei Probiviri per costituire il Collegio d'appello, i Probiviri cooptano, ai soli fini dell'arbitrato, i componenti mancanti, scegliendoli con i criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
- [23] Salvo diversa disposizione, l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza del Collegio Speciale.
- [24] Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, la sospensione, la sostituzione e la decadenza dalle cariche in ANCE può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle elezioni, alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse fermo restando il principio del contraddittorio.
- [25] Il ricorso di cui all'art. 16, da inoltrarsi a mezzo PEC, deve pervenire ai Probiviri e al Presidente dell'ANCE, a pena di decadenza, entro 30 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 8 dell'articolo 16 medesimo.
- [26] Sul ricorso, i Probiviri si pronunciano entro 30 giorni dalla data del ricevimento, comunicando il proprio motivato giudizio al Presidente dell'ANCE e all'Associazione ricorrente.
- [27] Ove i Probiviri giudichino il ricorso stesso fondato, il Presidente dell'ANCE rinvia la deliberazione impugnata alla prima Assemblea, chiedendo, sulla base della pronuncia dei Probiviri, una nuova deliberazione sulla quale non è ammesso ulteriore ricorso ai Probiviri medesimi.
- [28] Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
- [29] I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

SEZIONE V - CARICHE SOCIALI

Art. 31 Eleggibilità

- [1] Possono essere eletti negli organi di cui all'art. 13, comma 1, del presente Statuto o nominati alle altre cariche associative dell'ANCE nonché possono essere scelti a delegati all'Assemblea, i Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti e inoltre i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte alle As-

sociazioni Territoriali medesime e in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di delega o purché nella procura sia specificatamente indicato che essa si riferisce alla rappresentanza in sede associativa.

- [2] Coloro i quali siano chiamati a ricoprire qualunque carica associativa devono uniformarsi ai principi previsti dal Codice Etico di ANCE e rilasciare autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti ivi previsti.
- [3] Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.
- [4] Non sono eleggibili alle cariche associative o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con le direttive degli organi dell'ANCE.
- [5] Criteri conformi debbono essere previsti dagli statuti delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi Associativi Regionali per i requisiti di eleggibilità alle rispettive cariche associative.

Art. 32 Durata

- [1] Tutte le cariche associative hanno durata quadriennale.
- [2] Per le cariche associative di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 17, comma 1 lett. g), il quadriennio decorre dal giorno della Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il giorno della Assemblea che, nel quarto anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.

Art. 33 Sospensione o dedecadenza

- [1] Decadono dalle cariche associative dell'Associazione coloro che perdono i requisiti di cui all'art. 31 del presente Statuto.
- [2] Decadono inoltre dalle cariche stesse coloro che non partecipino per quattro sedute consecutive alle riunioni dell'organo al quale appartengono, non fornendo adeguata giustificazione in ordine all'assenza e comunque non partecipino per sei sedute consecutive.
- [3] Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire, per nomina o per elezione o di diritto, cariche associative in organi dell'ANCE, il Consiglio Generale adotta il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi delle proprie imprese, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale competente delle imprese di cui ha la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese e/o delle cariche associative.
- [4] La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone allo stesso il nominativo da dichiarare decaduto, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Statuto.

- [5] La decadenza comporta la revoca degli incarichi, conferiti dall'ANCE, in organismi esterni e impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche in seno all'ANCE.
- [6] Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche associative può ricorrere all'Assemblea.

Art. 34 Gratuità

- [1] Le cariche associative sono gratuite.

TITOLO IV - CONSULTA DEI PRESIDENTI

Art. 35 Composizione e compiti

- [1] Per la consultazione in merito ai temi di interesse del settore, il Presidente dell'ANCE, può convocare periodiche riunioni della Consulta dei Presidenti cui partecipano:
- il Consiglio di Presidenza,
 - i Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti,
 - i Presidenti degli Organismi Associativi Regionali,
 - i componenti della Consulta Nazionale delle Specializzazioni,
 - i Presidenti o i Rappresentanti dei Soci aggregati.
- [2] Partecipano alla Consulta anche i Direttori o i Segretari delle Organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
- [3] L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, modalità, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.
- [4] La Consulta è presieduta dal Presidente dell'ANCE.
- [5] La Consulta può essere aperta alla partecipazione di invitati e di esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.

TITOLO V - ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI

Art. 36 Costituzione

- [1] L'ANCE promuove lo sviluppo e il coordinamento dell'azione associativa a livello regionale per tutti i temi di interesse comune della categoria.
- [2] A tal fine, ai sensi degli articoli 36 e seguenti, le Associazioni Territoriali aderenti di una medesima regione o di più regioni finitime costituiscono, in via autonoma o nell'ambito delle Federazioni Regionali degli Industriali, l'Organismo Associativo Regionale che assume la rappresentanza della categoria nei confronti delle Autorità, degli Enti e delle Amministrazioni regionali e l'ANCE ne è Socio di diritto.
- [3] Nelle Regioni nelle quali è presente un'unica Associazione Territoriale aderente all'ANCE, anche a seguito di fusioni e/o aggregazioni, l'Associazione Territoriale me-

desima assume anche la rappresentanza regionale della categoria a tutti gli effetti derivanti dal presente Statuto e tale rappresentanza permane anche nel caso in cui l'Associazione Territoriale aderisca ad un Organismo Associativo Interregionale.

- [4] La costituzione degli Organismi Regionali deve essere portata tempestivamente a conoscenza dell'ANCE, insieme con le norme adottate per l'organizzazione degli Organismi stessi.
- [5] Gli statuti degli Organismi Regionali devono essere conformi allo Statuto tipo approvato dall'Assemblea di ANCE.
- [6] Gli Organismi Regionali sono tenuti all'adeguamento dei propri statuti entro sei mesi dalla comunicazione delle delibere di modifica dello Statuto tipo assunte dagli organi competenti dell'ANCE.
- [7] Il mancato adeguamento comporta l'invalidità delle norme difformi e l'automatica applicazione delle norme stabilite dall'ANCE.
- [8] Tali norme e le loro successive modifiche sono sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Generale che ne valuta la conformità ai principi e agli indirizzi di cui al precedente comma 5.
- [9] Il Consiglio Generale deve deliberare entro la prima riunione utile dalla data di ricezione delle proposte di modifica predette.
- [10] In caso di espressa approvazione del Consiglio Generale dell'ANCE, le modifiche degli statuti degli Organismi Regionali entrano in vigore a seguito della loro adozione da parte delle rispettive Assemblee.
- [11] I Presidenti degli Organismi Associativi Regionali sono componenti di diritto del Consiglio Generale e del Consiglio delle Regioni.

Art. 37 Compiti e funzionamento

- [1] È competenza degli Organismi Regionali:
 - a) rappresentare in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale, nonché delle articolazioni periferiche regionali di altre Amministrazioni Pubbliche;
 - b) esaminare, i temi generali della categoria a livello regionale, assumere le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune e intervenire presso autorità, enti e amministrazioni;
 - c) effettuare il coordinamento degli interessi territoriali della categoria ai fini della loro espressione unitaria nei rapporti con gli organismi esterni a livello regionale;
 - d) designare i rappresentanti della categoria in organizzazioni, enti e amministrazioni a livello regionale, compresi gli organismi dell'ANCE in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
 - e) favorire il coordinamento nelle designazioni e nelle attività dei rappresentanti della categoria negli Organi Statutari di ANCE;
 - f) esaminare i temi che vengono trattati in seno agli organi decisionali dell'ANCE in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riportare in tali sedi la posizione dell'Organismo Regionale;
 - g) promuovere e curare i servizi di diretta utilità per le Associazioni Territoriali e le im-

prese che gli siano delegati dalle Associazioni Territoriali o per i quali se ne sia prevista l'unificazione generale a livello regionale;

- h) favorire la collaborazione e il coordinamento fra le Associazioni Territoriali salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Associazioni Territoriali medesime e, in tale quadro, promuovere attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
 - i) promuovere ed effettuare studi e ricerche su materie di interesse della categoria;
 - j) svolgere gli ulteriori compiti che potranno essere demandati ad essi dall'ANCE e dalle Associazioni Territoriali e compiere in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere le finalità statutarie.
- [2] Gli Organismi Regionali sono tenuti a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'Associazione Nazionale e devono tenersi in stretto collegamento con essa comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o, comunque, di particolare importanza o di interesse di altre regioni.
- [3] Il Presidente dell'ANCE ha facoltà di intervenire alle riunioni degli Organi Direttivi degli Organismi Regionali ed è componente dell'Assemblea degli Organismi stessi.
- [4] A livello operativo, mediante riunioni periodiche, è assicurato un coordinamento tra la Direzione generale dell'ANCE e i Direttori regionali, con il coinvolgimento dei rispettivi uffici.
- [5] Gli Organismi Regionali sono tenuti, su delibera del Consiglio Generale dell'ANCE, ai sensi dell'art. 21, punto 38), a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione Nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.
- [6] Qualora l'Organismo Associativo Regionale non ottemperi alle direttive del Consiglio Generale dell'ANCE, il Presidente dell'ANCE investe della questione il Consiglio Generale medesimo per i relativi provvedimenti.
- [7] Contro le deliberazioni del Consiglio Generale di cui al sesto comma del presente articolo ed entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte degli Organismi Regionali interessati, questi possono, tuttavia, ricorrere all'Assemblea dell'ANCE che decide in via definitiva, entro la prima riunione utile.
- [8] Agli Organismi Regionali devono essere assicurate dall'ANCE e dalle Associazioni Territoriali risorse finanziarie adeguate ai compiti e alle funzioni che gli Organismi stessi sono chiamati a svolgere, ai sensi del presente articolo, sulla base anche di determinazioni e indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'ANCE.
- [9] Il finanziamento proveniente dall'ANCE è erogato a condizione della effettiva operatività dell'Organismo Regionale e della sua autonomia di gestione finanziaria.

TITOLO VI - CONSIGLIO DELLE REGIONI

Art. 38 Composizione

- [1] Il Consiglio delle Regioni è costituito dai Presidenti degli Organismi associativi regionali i quali, in caso di impedimento, possono delegare a sostituirli nella riunione del Consiglio un Vice Presidente dell'Organismo Associativo Regionale medesimo. Non è ammessa delega per il Presidente del Consiglio, né per la riunione convocata per l'elezione di tale carica.
- [2] Il Presidente del Consiglio delle Regioni è Vice Presidente di diritto e componente del Consiglio di Presidenza.
- [3] Il Consiglio delle Regioni, nel corso della sua prima riunione elegge, di concerto con il Presidente dell'ANCE, un Presidente prescelto fra i suoi componenti.
- [4] In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni sono convocate e presiedute dal componente il Consiglio più anziano di età.
- [5] Il Presidente del Consiglio ha facoltà di invitare alle riunioni i Direttori degli Organismi Associativi Regionali.
- [6] I componenti del Consiglio delle Regioni hanno ciascuno diritto ad un voto.
- [7] Per quanto non previsto dal presente statuto in merito alla elezione del Presidente, all'ordinamento e al funzionamento del Consiglio delle Regioni si fa rinvio alle disposizioni dell'apposito Regolamento.

Art. 39 Attribuzioni

- [1] È competenza del Consiglio delle Regioni:
 - a) esaminare i temi della categoria di specifico interesse regionale e proporre indirizzi ai competenti organi dell'ANCE; a tal fine il Consiglio delle Regioni esamina in funzione consultiva i documenti elaborati dalle Commissioni referenti nei casi in cui riguardino materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ovvero atti normativi statali che comportino l'adozione di provvedimenti attuativi regionali;
 - b) dare parere e formulare proposte, anche su richiesta del Presidente dell'ANCE, sulle iniziative che abbiano per fine la promozione e il coordinamento dell'attività degli Organismi Associativi Regionali, nonché sulle determinazioni e gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di finanziamento degli Organismi Associativi Regionali medesimi, di cui all'art. 37, comma 9;
 - c) esprimere pareri e proposte, anche in relazione alle attribuzioni riconosciute al Consiglio generale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, punti 16) e 38) allo scopo di assicurare che l'attività degli Organismi Associativi Regionali non contrasti con le direttive generali dell'ANCE e non sia comunque pregiudizievole di interessi della categoria;
 - d) concordare con il Consiglio Generale, indicatori oggettivi di valutazione delle performance degli Organismi Regionali;
 - e) designare, individuandolo nel proprio ambito, un proprio rappresentante nel Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

TITOLO VII - COMMISSIONI REFERENTI

Art. 40 Elencazione

[1] Sono costituite in seno all'ANCE le seguenti Commissioni referenti:

- 1) Commissione referente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali;
- 2) Commissione referente per i Rapporti Interni;
- 3) Commissione referente per le Opere Pubbliche;
- 4) Commissione referente per l'Edilizia e Territorio;
- 5) Commissione referente Tecnologia e Innovazione;
- 6) Commissione referente Economico-Fiscale Tributario;
- 7) Commissione referente Centro Studi;
- 8) Commissione referente per la Transizione Ecologica.

Art. 41 Composizione - Competenze

- [1] Ciascuna Commissione referente è presieduta dal Vice Presidente elettivo al quale, ai sensi dell'art. 26, è attribuita delega di responsabilità per ciascun settore di attività dell'ANCE.
- [2] Le Commissioni referenti sono costituite da un massimo di quaranta componenti nominati dal Presidente dell'ANCE, di concerto con il rispettivo Vice Presidente elettivo, tenendo conto della rappresentatività territoriale e settoriale.
- [3] Ai fini della nomina dei componenti, le Associazioni Territoriali aderenti su richiesta dell'ANCE ed entro il termine da questa fissato, indicano uno o più nominativi di soggetti tra coloro che abbiano i requisiti di cui all'art. 31 e che siano idonei alla nomina.
- [4] Ciascun settore specialistico, aderente alla Consulta Nazionale delle Specializzazioni, designa un proprio rappresentante in seno a ciascuna commissione referente.
- [5] Le Associazioni Territoriali aderenti hanno facoltà di effettuare le indicazioni di cui al comma 3, in modo coordinato, per il tramite dell'Organismo Associativo Regionale.
- [6] Di tali indicazioni il Presidente dell'Associazione potrà tenere conto nelle nomine di cui al secondo comma del presente articolo.
- [7] Ai fini della composizione delle Commissioni referenti è possibile nominare quali esperti e senza diritto di voto, anche persone che non possiedano i requisiti di cui all'art. 31, anche su indicazione delle Associazioni Territoriali.
- [8] I soggetti i cui nominativi sono indicati dalle Associazioni Territoriali e dai settori specialistici ai fini della composizione delle Commissioni referenti devono rappresentare imprese associate attive ed effettivamente operanti nel settore di competenza.
- [9] Fanno altresì parte di diritto delle Commissioni referenti dell'ANCE i responsabili degli Organismi Associativi Regionali preposti alle rispettive linee, come previsto dal Regolamento degli Organismi Associativi Regionali e fino a due componenti espressi dal Comitato Grandi Infrastrutture di cui al successivo art. 49.

- [10] Nel corso della prima riunione, ogni Commissione referente può eleggere, nel proprio ambito e su proposta del Presidente della Commissione medesima, un Vice Presidente che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- [11] È compito delle Commissioni referenti di elaborare proposte e suggerire iniziative sui temi rientranti nel rispettivo settore di competenza nonché di formulare al Consiglio Generale i pareri di cui all'art. 21, comma 2, punto 7).
- [12] Le Commissioni referenti propongono, inoltre, al Consiglio Generale per la deliberazione di cui all'art. 21, comma 2, punto 8), l'istituzione mediante Regolamento di Comitati e Commissioni di studio per l'approfondimento di temi esclusivamente specifici relativi ai settori di competenza delle Commissioni referenti stesse. I predetti Comitati e Commissioni di studio sono organi consultivi della Commissione referente che ne ha proposto l'istituzione e a questa fanno capo.
- [13] Le Commissioni referenti trasmettono al Consiglio delle Regioni in funzione consultiva i documenti elaborati nel rispettivo settore di competenza nei casi di cui all'art. 39, comma 1 lett. a).
- [14] La Commissione referente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali è anche incaricata delle trattative contrattuali in materia sindacale e del lavoro.
- [15] Il Vice Presidente dell'ANCE che presiede per la Commissione referente Centro Studi presenta al Consiglio Generale, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività e i programmi del centro stesso.
- [16] Il Presidente di ogni Commissione referente assume, nell'ambito dei poteri a lui conferiti, ai sensi dell'art. 26 le iniziative operative conseguenti e cura un collegamento diretto e costante tra la fase consultiva e quella decisionale dell'Associazione.
- [17] In merito alla procedura di formazione, all'ordinamento e al funzionamento delle Commissioni referenti, si fa rinvio, in quanto compatibile, al Regolamento previsto dall'art. 21, comma 2, punto 8).

TITOLO VIII - COMITATO LAVORI ALL'ESTERO

Art. 42 Comitato Lavori all'Estero - Composizione e compiti

- [1] È costituito in seno all'ANCE il Comitato Lavori all'Estero. I componenti nel numero massimo di sessanta sono nominati dal Presidente dell'ANCE, anche su indicazione delle Associazioni Territoriali e dei settori specialistici, tra titolari o rappresentanti di imprese che svolgono attività imprenditoriali in campo internazionale.
- [2] Ai fini della composizione del Comitato, ogni Associazione Territoriale aderente, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ANCE, può indicare all'ANCE medesima uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 31, primo comma, idonei alla nomina. Le Associazioni Territoriali aderenti hanno facoltà di effettuare le indicazioni dei nominativi per il tramite dell'Organismo Associativo Regionale.
- [3] Nel corso della prima riunione dopo il rinnovo del Presidente dell'ANCE il Comitato elegge, tra i propri componenti con rilevante esperienza nei lavori all'estero e di concerto con il Presidente dell'ANCE, il Presidente e tre Vice Presidenti di cui uno in rappresentanza delle piccole e medie imprese.

- [4] Il Presidente può essere rinnovato una sola volta. Il mandato del Presidente e dei Vice Presidenti dura quattro anni e scade in ogni caso in occasione del rinnovo del Presidente dell'ANCE.
- [5] Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto dell'ANCE e componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.
- [6] Il Comitato nomina un ulteriore componente nel Consiglio Generale.
- [7] Per ciascun componente il Comitato Lavori all'Esteri, il Presidente dell'ANCE, d'intesa con il Presidente del Comitato, potrà nominare un membro supplente indicato dal componente medesimo.
- [8] Come membro supplente potranno essere nominate anche persone diverse da quelle indicate all'art. 31 primo comma.
- [9] Il membro supplente può partecipare alle riunioni del Comitato in sostituzione del rispettivo membro effettivo del quale, in tal caso, esercita tutte le attribuzioni.
- [10] È competenza del Comitato di individuare e studiare i temi particolari relativi all'attività estera delle imprese associate e curare i rapporti a livello internazionale dell'Associazione, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'ANCE per le opportune iniziative.
- [11] Il Comitato esprime altresì parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Associazione.
- [12] Il Comitato può affidare a gruppi di lavoro, formati da componenti il Comitato stesso, o da esperti da esso designati, l'incarico di approfondire temi particolari relativi al settore e formulare in merito proposte al Comitato medesimo.
- [13] Per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le norme dello Statuto e del Regolamento di cui all'art. 21, comma 2 punto 8).
- [14] Il Presidente dell'ANCE, sentito il Presidente del Comitato Lavori all'Esteri, propone al Consiglio Generale dell'ANCE le proprie candidature per la FIEC (European Construction Industry Federation) e EIC (European International Contractors).

TITOLO IX - SETTORI SPECIALISTICI

Art. 43 Associazioni Nazionali di Settore - Istituzione

- [1] Con delibera dell'Assemblea dell'ANCE, su istanza di almeno 30 imprese che svolgono la medesima attività specialistica, sono istituite Associazioni Nazionali di Settore.
- [2] L'istituzione delle Associazioni Nazionali di Settore all'interno dell'ANCE, non muta i caratteri del sistema ANCE consistenti in:
 - a) unitarietà della rappresentanza degli organi dell'ANCE;
 - b) accesso delle imprese al sistema ANCE per il tramite delle Associazioni Territoriali aderenti;
 - c) piena parità di diritti e obblighi dell'impresa associata.
- [3] L'inquadramento delle imprese associate nelle diverse Associazioni Nazionali di Set-

tore viene deliberato dal Consiglio Generale dell'ANCE previa proposta dell'Associazione Nazionale di Settore competente. Le imprese associate che svolgono più attività sono inquadrare nelle corrispondenti Associazioni Nazionali di Settore.

- [4] Per la composizione delle Associazioni Nazionali di Settore, sono istituite, nell'ambito dell'anagrafe delle imprese associate all'ANCE di cui all'art. 4 ultimo comma, apposite anagrafi, per la formazione e l'aggiornamento delle quali le Associazioni Territoriali sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'ANCE, tutti gli elementi relativi delle rispettive imprese associate.
- [5] Le Associazioni Nazionali di Settore possono aderire ad Associazioni Nazionali, estere e sovranazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca l'ANCE anche in rappresentanza delle stesse Associazioni Nazionali di Settore.
- [6] Il Consiglio Generale stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle Associazioni Nazionali di Settore, nei cui confronti esso interviene, sentita la Consulta Nazionale delle Specializzazioni di cui al successivo art. 47, quando si tratti di temi che interessano, anche indirettamente, più Associazioni Nazionali di Settore o che coinvolgono questioni di rilevanza generale.
- [7] Le Associazioni Nazionali di Settore si coordinano tra loro attraverso la Consulta di cui all'art. 47.
- [8] Al fine di assicurare il raccordo operativo tra le previsioni statutarie di cui al presente Titolo IX, con la presenza a livello locale delle imprese specialistiche, la Commissione referente per i Rapporti Interni metterà a punto le relative, necessarie disposizioni attuative.
- [9] Le attribuzioni e le attività delle Associazioni Nazionali di Settore sono demandate all'apposito Regolamento.

Art. 44 Associazioni Nazionali di Settore - Attribuzioni

- [1] Alle Associazioni Nazionali di Settore sono riconosciuti:
 - a) la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine dei rispettivi settori per i temi di loro specifico interesse;
 - b) la capacità di deliberare, in aggiunta ai contributi ordinari valevoli per tutte le imprese inquadrare nel sistema ANCE, contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti alle rispettive Associazioni Nazionali di Settore, per la costituzione di fondi specifici;
 - c) competenze espressamente limitati ai temi specifici del settore e che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa dell'ANCE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli Organi dell'ANCE.
- [2] Sono di competenza esclusiva dell'ANCE le materie relative ai Rapporti Interni e alle Relazioni Industriali e Affari Sociali.
- [3] Le Associazioni Nazionali di Settore che deliberano contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti al settore medesimo per sopperire a particolari esigenze comuni, debbono notificare le relative delibere all'ANCE ai fini della loro esposizione nel bilancio dell'ANCE stessa.

- [4] Eventuali contribuzioni, assegnate specificatamente da soggetti esterni, a determinati settori sono versate all'ANCE e imputate alle Associazioni Nazionali di Settore interessate.
- [5] Le Associazioni Nazionali di Settore hanno autonomia gestionale operativa per i propri fondi, i loro rapporti in tale materia con l'ANCE sono regolati sulla base di specifiche convenzioni.
- [6] Le Associazioni Nazionali di Settore dovranno dare comunicazione di tali contribuzioni all'ANCE ai fini della loro esposizione nel bilancio dell'ANCE stessa.

Art. 45 Associazioni Nazionali di Settore - Regolamenti

- [1] Le Associazioni Nazionali di Settore operano sulla base di regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee dei soci e sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio Generale dell'ANCE, al quale devono anche essere sottoposte le eventuali modificazioni.
- [2] I regolamenti delle Associazioni Nazionali di Settore devono essere conformi ai medesimi principi dello Statuto dell'ANCE, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.
- [3] I regolamenti delle Associazioni Nazionali di Settore debbono prevedere funzioni che siano in armonia con gli scopi istituzionali dell'ANCE ed escludere quindi, norme, iniziative e attività in contrasto con lo Statuto o con la politica generale e organizzativa dell'ANCE.
- [4] I regolamenti delle Associazioni Nazionali di Settore devono prevedere altresì sistemi elettivi tali da dare adeguata rappresentanza alle imprese associate di ogni tipo e dimensione.
- [5] L'elezione del Presidente di Associazione Nazionale di Settore è effettuata nel corso di apposita Assemblea e si applicano gli stessi quorum previsti per l'elezione del Presidente di ANCE.
- [6] La durata del mandato del Presidente è stabilita in un quadriennio senza possibilità di rielezione.
- [7] Per il diritto di voto nelle Assemblee delle Associazioni Nazionali di Settore la materia è disciplinata dall'apposito Regolamento.

Art. 46 Associazioni Nazionali di Settore - Attività

- [1] Le Associazioni Nazionali di Settore operano attraverso propri organi definiti sul modello di quelli dell'ANCE.
- [2] Gli organi delle Associazioni Nazionali di Settore hanno poteri operativi autonomi, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa dell'ANCE e, comunque, non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi dell'ANCE.
- [3] I Presidenti delle Associazioni Nazionali di Settore si coordinano con il Presidente dell'ANCE per assicurare unicità di indirizzo alle rispettive attività dell'ANCE medesima.
- [4] Svolge le funzioni di Segretario di ciascuna Associazione Nazionale di Settore un Funzionario dell'ANCE delegato dal Direttore Generale dell'ANCE stessa. Questi partecipa all'Assemblea e alle riunioni degli organi di ciascuna Associazione.

- [5] I Funzionari dell'ANCE delegati dalla segreteria delle Associazioni Nazionali di Settore informano i diversi uffici dell'ANCE sulle iniziative e sulle attività delle Associazioni Nazionali di Settore.

Art. 47 Consulta Nazionale delle Specializzazioni - Composizione e attribuzioni

- [1] Le Associazioni Nazionali di Settore e i Comitati Nazionali di Settore sono componenti effettivi della Consulta. I Soci aggregati e i soggetti di cui all'art. 48 sono componenti aggregati della Consulta.
- [2] La Consulta delle specializzazioni è composta:
- dal Presidente di ciascuna Associazione Nazionale di Settore di cui all'art. 43, più un secondo rappresentante;
 - dal Coordinatore di ciascun Comitato Nazionale Specialistico, più un secondo rappresentante
 - da un rappresentante di ciascun socio aggregato
 - da un rappresentante di ciascun componente aggregato di cui all'art. 48.
- [3] La qualità di componenti effettivi e componenti aggregati e l'inserimento di ulteriori comparti può essere variata su proposta della Consulta Nazionale delle specializzazioni stessa con delibera del Consiglio Generale.
- [4] Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, altre organizzazioni, Associazioni ed enti di interesse per i settori specialistici di ANCE.
- [5] Il Consiglio Generale può deliberare la costituzione di Comitati Nazionali per ulteriori settori di specializzazione nonché la loro partecipazione alla Consulta.
- [6] La Consulta è costituita ogni quadriennio pari, di norma nei tre mesi successivi al rinnovo del Presidente dell'ANCE, a condizione che complessivamente siano in essa rappresentate almeno tre Associazioni Nazionali o Comitati Nazionali di Settore.
- [7] Per la costituzione di ciascun Comitato Nazionale di Settore è richiesto un numero minimo di quindici componenti.
- [8] La Consulta delle specializzazioni, nel corso della prima riunione, elegge tra i suoi componenti, di concerto con il Presidente dell'ANCE, il Presidente. La Consulta inoltre nomina al suo interno cinque componenti nel Consiglio Generale, scelti di norma tra i componenti effettivi dell'organo esecutivo con un criterio di rotazione.
- [9] Il Presidente della Consulta è Vice Presidente di diritto dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio Generale ed è componente effettivo del Consiglio di Presidenza.
- [10] In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Consulta sono convocate e presiedute dal componente la Consulta più anziano di età.
- [11] Il Presidente della Consulta ha facoltà di invitare alle riunioni i Segretari delle Associazioni Nazionali di Settore e dei Comitati Nazionali dei settori specialistici.
- [12] I componenti la Consulta hanno ciascuno diritto ad un voto.
- [13] All'interno della Consulta è costituito un organo ristretto, denominato Esecutivo, di cui fanno parte i soli Presidenti e/o coordinatori dei settori specialistici, ivi compresi di componenti aggregati.

- [14] Per quanto non previsto dal presente articolo in merito all'elezione del Presidente, all'ordinamento e al funzionamento della Consulta si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni del presente Statuto e dell'apposito Regolamento.
- [15] La Consulta non sostituisce le Associazioni Nazionali o i Comitati Nazionali di Specializzazione in essa rappresentate, ma ne coordina l'attività, armonizzando le diverse problematiche con matrici comuni delle imprese associate.

Art. 48 Componenti aggregati della Consulta Nazionale delle Specializzazioni

- [1] Possono essere ammessi a far parte della Consulta Nazionale delle Specializzazioni, in qualità di componenti aggregati, organizzazioni imprenditoriali, organismi professionali, enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 43, commi 2 e 3.
- [2] L'ammissione alla Consulta Nazionale delle Specializzazioni, in qualità di componente aggregato è deliberata dal Consiglio Generale (ai sensi dell'art. 21, comma 2, punto 24) che stabilisce con uno specifico accordo le condizioni e modalità della partecipazione alla Consulta, la contribuzione eventualmente dovuta, i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'ANCE e della stessa Consulta, compresa la partecipazione ad organi.
- [3] I componenti aggregati della Consulta hanno diritto di elettorato attivo nell'ambito della consulta stessa laddove il rappresentante sia anche titolare di impresa associata ad una Associazione Territoriale di ANCE.

TITOLO X - COMITATO GRANDI INFRASTRUTTURE

Art. 49 Comitato Grandi Infrastrutture - Composizione e compiti

- [1] I componenti del Comitato Grandi Infrastrutture sono nominati dal Presidente dell'Associazione, tra titolari o rappresentanti di imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 31, comma 1.
- [2] Sono inquadrate nel Comitato Grandi Infrastrutture, le imprese di costruzione caratterizzate da una notevole potenzialità tecnica e finanziaria quale può desumersi dall'attività annua esplicita e valutata sulla base di un parametro riferito al fatturato in lavori medio su base triennale, all'entità dei contributi associativi versati all'ANCE nonché all'estensione pluriregionale e plurinazionale della loro attività.
- [3] Al Consiglio Generale dell'ANCE è attribuito l'incarico di stabilire, su proposta del Comitato Grandi Infrastrutture, i valori quantitativi dei parametri di cui al comma precedente.
- [4] Ai fini della composizione del Comitato, ANCE individua, anche su segnalazione delle Associazioni Territoriali, le imprese rientranti nei parametri di cui al secondo comma e chiede loro di indicare i propri rappresentanti nel Comitato stesso.
- [5] Spetta al Comitato Grandi Infrastrutture individuare e studiare i problemi comuni al ramo di attività per il quale il Comitato stesso è stato istituito, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'Associazione per le opportune iniziative.
- [6] Il Comitato Grandi Infrastrutture esprime, altresì, parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Associazione.

- [7] Nel corso della prima riunione dopo il rinnovo del Presidente dell'ANCE, il Comitato, di concerto con quest'ultimo, elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti. Il Presidente può essere rinnovato una sola volta. Il mandato del Presidente e dei Vicepresidenti dura quattro anni e scade in ogni caso in occasione del rinnovo del Presidente dell'ANCE.
- [8] Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto dell'ANCE con delega sulle Grandi Infrastrutture e membro di diritto del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e della Consulta dei Presidenti.
- [9] Il Comitato designa due ulteriori rappresentanti nel Consiglio Generale nonché fino a due rappresentanti nelle Commissioni Referenti dell'ANCE, nei Comitati e Commissioni delle stesse, individuandoli nel proprio ambito.
- [10] Per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le norme dello Statuto e dell'apposito Regolamento.
- [11] I componenti del Comitato sono tenuti al versamento all'ANCE di una contribuzione annua stabilita dalla delibera contributiva.
- [12] Ulteriori contributi potranno essere deliberati dal Comitato per tutte le imprese iscritte o per gruppi di esse.

TITOLO XI - COMITATO PER IL MEZZOGIORNO E LE ISOLE

Art. 50 Comitato per il Mezzogiorno e le Isole

- [1] Il Comitato è composto dai Presidenti degli Organismi Associativi Regionali dell'area geografica Sud, come individuata dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale, nonché da ulteriori componenti in numero non superiore a quindici, nominati dal Presidente dell'ANCE tra i rappresentanti di imprese iscritte alle Associazioni Territoriali aderenti dell'area geografica suddetta in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del presente Statuto.
- [2] Per le nomine nel Comitato si terrà conto anche delle segnalazioni effettuate dalle Associazioni Territoriali e dagli Organismi Associativi Regionali interessati.
- [3] Il Comitato nella sua prima riunione dopo il rinnovo del Presidente dell'ANCE elegge, di concerto con quest'ultimo, il Presidente individuato fra i suoi componenti. Il Presidente può essere rinnovato una sola volta.
- [4] Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto e componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.
- [5] Spetta al Comitato di individuare e studiare temi che riguardano lo sviluppo dell'industria delle costruzioni nel Mezzogiorno, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'ANCE per le opportune iniziative.
- [6] Il Comitato esprime, altresì, parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'ANCE.

TITOLO XII - IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 51 Costituzione

- [1] Nell'ambito dell'ANCE è costituito il Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori Edili.
- [2] Il Consiglio Generale dell'ANCE approva l'apposito Regolamento contenente le norme di formazione e funzionamento dei giovani imprenditori edili.
- [3] Il Presidente del Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori Edili è Vice Presidente di diritto ed è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di ANCE.
- [4] Il Consiglio Nazionale dei Giovani nomina due ulteriori componenti nel Consiglio Generale.

TITOLO XIII - COMITATO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 52 Nomina e attribuzioni

- [1] Il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi è formato:
 - a) da cinque componenti scelti tra i componenti del Consiglio Generale, nominati su proposta del Presidente, di concerto con il Vice Presidente per i Rapporti Interni, che designa tra essi il Presidente del Comitato stesso;
 - b) da un componente nominato dal Consiglio delle Regioni.
- [2] Il Presidente del Comitato fa parte di diritto della Commissione referente per i rapporti interni.
- [3] Il Presidente dell'Associazione, su proposta del Presidente del Comitato, può chiamare a far parte del Comitato medesimo anche persone che non siano eleggibili alle cariche associative, senza diritto di voto.
- [4] Il Comitato ha il compito di verificare sistematicamente la regolarità degli adempimenti contributivi previsti dal presente statuto, sulla base anche di periodiche relazioni predisposte dagli uffici dell'ANCE.
- [5] Ai fini delle predette verifiche il Comitato individua gli strumenti operativi adeguati.
- [6] Alla stregua delle risultanze delle anzidette verifiche, il Comitato può procedere all'esame di singole situazioni territoriali, previo approfondimento con l'Associazione Territoriale aderente interessata, per l'individuazione di comune intesa di modalità e termini per la regolarizzazione degli obblighi contributivi.
- [7] Ove ciò non si realizzi, agli effetti dell'art. 11 dello Statuto, lo stesso Comitato formula proposte al Consiglio Generale per eventuali provvedimenti da adottare, con delibera a carico dell'Associazione Territoriale predetta o di rappresentanti di quest'ultima in seno all'ANCE.
- [8] Il Comitato attua i provvedimenti previsti dalle deliberazioni di carattere generale adottate in materia dal Consiglio Generale e per i casi di accertata inadempienza contributiva di singole imprese, il Comitato, sentite le Associazioni Territoriali interessate e, di concerto con il Vice Presidente per i Rapporti Interni, propone al Presidente di agire giudizialmente per la riscossione dei contributi dovuti.

- [9] Il Comitato, inoltre, segnala al Presidente, agli effetti dell'art. 33 dello Statuto, i nominativi degli eletti o nominati alle cariche associative non in regola con il versamento dei contributi associativi.
- [10] Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide quando vi partecipino almeno quattro componenti del Comitato medesimo.
- [11] Ciascun componente il Comitato ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato stesso.
- [12] Il Comitato infine esprime il proprio parere sulle materie per le quali esso è previsto.
- [13] Partecipa alle riunioni del Comitato il Presidente della Commissione referente per i Rapporti Interni.
- [14] Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale dell'ANCE od un Funzionario dell'Associazione da lui delegato.
- [15] Le decisioni del Comitato sono raccolte in verbale approvato dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

TITOLO XIV - DIREZIONE

Art. 53 Direttore Generale

- [1] Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.
- [2] Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statuari.
- [3] Il Direttore Generale partecipa all'Assemblea e a tutte le riunioni degli Organi Statutari dell'Associazione e ha facoltà di intervenire alle riunioni di tutti gli organi consultivi dell'ANCE.
- [4] Il Direttore Generale può convocare e presiedere riunioni dei Direttori o Segretari delle Associazioni Territoriali aderenti e/o degli Organismi Associativi Regionali per il migliore coordinamento dell'attività associativa e per l'esame degli aspetti di prevalente interesse organizzativo dell'attività stessa.
- [5] Al Direttore Generale può essere delegata dal Presidente la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali che dovranno essere effettuate con firma abbinata del Tesoriere o del componente il Consiglio di Presidenza delegato espressamente da quest'ultimo. Il Presidente, può delegare al Direttore, spese di minore entità per ordinaria amministrazione.
- [6] Dal Direttore dipendono gerarchicamente e disciplinarmente tutti i dipendenti dell'Associazione, di cui ne fissa d'intesa con il Presidente, il trattamento economico e l'inquadramento.
- [7] Egli propone al Presidente l'assunzione e il licenziamento del Personale dirigente degli uffici dell'Associazione e assume e licenzia il Personale non dirigente.
- [8] Presso la Direzione Generale sono conservati i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

TITOLO XV - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 54 Fondo comune

- [1] Il fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote e dai contributi di cui all'art. 8;
 - b) dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
 - c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
- [2] Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
- [3] Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 55 Tesoriere

- [1] Il Tesoriere è eletto su proposta del Presidente, dall'Assemblea ogni quadriennio in anno pari, in occasione del rinnovo delle cariche di ANCE ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
- [2] Il Tesoriere è componente del Consiglio di Presidenza.
- [3] Il Tesoriere esercita le attribuzioni di cui agli artt.56 e 57.
- [4] In caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica , le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Generale, fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi o in attesa che l'Assemblea alla prima riunione provveda all'elezione del nuovo Tesoriere.

Art. 56 Amministrazione e gestione

- [1] Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio di Presidenza conformemente agli indirizzi vincolanti dettati dal Consiglio Generale.
- [2] Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.
- [3] Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di denaro, movimento e impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.
- [4] Il Presidente può delegare per iscritto al Direttore Generale la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma. Parimenti, il Tesoriere può delegare per iscritto a un componente del Consiglio di Presidenza la sottoscrizione degli atti medesimi.

Art. 57 Esercizio finanziario - Bilanci

- [1] L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- [2] Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
- [3] Il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza sono sottoposti all'esame del Consiglio Generale ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea.
- [4] Almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea di cui al punto precedente, il Collegio dei Garanti contabili redige una relazione sul bilancio consuntivo.
- [5] Il bilancio consuntivo è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.
- [6] Il bilancio consuntivo è articolato nelle seguenti sezioni:
 - 1. Relazione al Bilancio;
 - 2. Stato patrimoniale;
 - 3. Conto economico;
 - 4. Nota integrativa;
 - 5. Prospetto delle fonti e degli impieghi;
 - 6. Relazione del Collegio dei Garanti Contabili;
- [7] Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla Relazione della società di revisione.
- [8] Il bilancio consuntivo deve essere certificato annualmente.
- [9] Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché della relazione del Collegio dei Garanti contabili e della relazione della società di certificazione, le Associazioni Territoriali aderenti possono prendere visione, presso la sede dell'ANCE, nella settimana che precede l'Assemblea.
- [10] Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 17, lett. b), alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio generale a norma dell'art. 27 lett. e).

TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Modificazioni statutarie

- [1] Le modificazioni del presente Statuto e dei Regolamenti che ne fanno parte integrante possono essere proposte dal Consiglio Generale o da un numero di Associazioni Territoriali che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti, a norma dell'art. 14.
- [2] Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che dovrà in merito deliberare.
- [3] L'Assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

- [4] Per particolari modifiche statutarie si fa rinvio al sesto comma dell'art. 19.
- [5] Le modificazioni statutarie devono essere comunicate alle Associazioni Territoriali aderenti, a mezzo PEC entro trenta giorni dalla loro deliberazione.
- [6] L'Associazione Territoriale dissenziente può esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione all'ANCE a mezzo PEC. La comunicazione del recesso deve pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui l'Associazione Territoriale recedente ha ricevuto la comunicazione prevista dal precedente comma.
- [7] A tale recesso non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4. L'Associazione Territoriale recedente è liberata dagli obblighi associativi, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del recesso.

Art. 59 Scioglimento dell'Associazione

- [1] Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Generale o da un numero di Associazioni Territoriali che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno due quinti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti, a norma dell'art. 14.
- [2] Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti.
- [3] L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'ANCE nomina anche un Comitato di tre liquidatori.
- [4] Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità.

Art. 60 Applicazione dell'art. 39 della Costituzione

- [1] Il Consiglio Generale ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con urgenza per ottenere la registrazione dell'ANCE ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 61 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione gli accordi stipulati tra Confindustria e ANCE, i quali fanno parte integrante del presente Statuto, nonché la normativa del sistema confederale attraverso le modalità stabilite dagli accordi citati.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DICEMBRE 2025

Sommario

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE	3
Art. 1 Finalità.....	3
TITOLO I NORME SULLA CONTRIBUZIONE ASSOCIATIVA E SULLA ATTRIBUZIONE DEI VOTI	3
Art. 2 Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE	3
Art. 3 Contributo “fuori provincia”	5
Art. 4 Attribuzione dei voti	6
TITOLO II NORME PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE	8
Art. 5 Norme per la formazione del Consiglio Generale	8
TITOLO III NORME PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE.....	9
Art. 6 Commissione di designazione	9
Art. 7 Formazione, composizione e insediamento della Commissione di designazione	10
Art. 8 Funzionamento della Commissione di designazione.....	11
TITOLO IV ELEZIONE DEL PRESIDENTE	12
Art. 9 Elezione del Presidente	12
TITOLO V NORME PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM DIRETTO ALL'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ANCE.....	13
Art. 10 Norme per la disciplina del referendum diretto all’approvazione di proposte di modifica dello Statuto dell’ANCE	13

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 1

Finalità

[1] Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto dell'ANCE contiene le norme per il calcolo dei contributi associativi, per l'attribuzione dei voti, per la formazione del Consiglio Generale, per la formazione e il funzionamento della Commissione di designazione, per l'elezione delle cariche associative e per il referendum.

[2] Il Regolamento è approvato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 58, comma 3, dello Statuto. L'Assemblea ha la competenza anche per le sue successive modifiche.

TITOLO I NORME SULLA CONTRIBUZIONE ASSOCIATIVA E SULLA ATTRIBUZIONE DEI VOTI

Art. 2

Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE

[1] Le Associazioni Territoriali aderenti sono tenute a corrispondere all'ANCE una quota fissa all'atto dell'iscrizione.

[2] Le stesse Associazioni Territoriali sono tenute a far versare a favore dell'ANCE dalle imprese iscritte a ciascuna di esse, un contributo associativo annuo:

a) da calcolare in misura percentuale sulle retribuzioni soggette al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti o su altro diverso imponibile, per tutti i lavori svolti nel territorio nazionale;

b) da calcolare in altro modo, con metodo di calcolo e modalità di versamento differenti, per speciali categorie imprenditoriali.

[3] L'importo del contributo associativo annuo per ciascun iscritto non potrà essere inferiore ad una quota minima, né superiore ad una quota massima stabilita nella delibera contributiva annuale.

[4] Le misure della quota di iscrizione, del contributo associativo annuo e delle quote annue minima e massima, di cui ai commi precedenti, nonché le relative modalità di calcolo e di riscossione, sono stabilite annualmente dall'Assemblea dell'ANCE nell'ambito della delibera contributiva annuale.

[5] Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'ANCE a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

[6] L'ANCE ha facoltà di dare indicazioni alle Associazioni Territoriali di agire in giudizio per la riscossione coattiva dei contributi ad essa dovuti dalle imprese, in caso di morosità o inadempienza da parte di queste.

[7] In caso di inerzia delle Associazioni Territoriali interessate, è riconosciuta all'ANCE la facoltà di agire direttamente in giudizio per la riscossione coattiva dei contributi dovuti dalle imprese all'ANCE, in caso di morosità o inadempienza da parte di queste.

[8] Le Associazioni Territoriali devono garantire all'ANCE che l'importo complessivo dei contributi, di cui alle lettere a) e b), comma 2 del presente articolo, non sia comunque inferiore all'importo minimo fissato dall'Assemblea nella delibera contributiva annuale.

[9] Le Associazioni Territoriali aderenti sono tenute a far versare dalle imprese a favore dell'ANCE la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura e con le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi nazionali stipulati dall'ANCE.

Art. 3

Contributo “fuori provincia”

[1] Ciascuna Associazione Territoriale aderente deve prevedere nel proprio statuto o regolamento o in altra forma idonea a norma dello Statuto o Regolamento medesimo, l'obbligo delle imprese a essa iscritte di versare, oltre al contributo annuo per i lavori svolti nella circoscrizione di propria competenza, anche il contributo percentuale annuo per i lavori svolti al di fuori di tale circoscrizione, a norma dei commi seguenti.

[2] La misura di quest'ultimo contributo è stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

[3] Le somme riscosse per il contributo di cui al comma precedente, secondo le modalità di riscossione stabilite annualmente dalle Associazioni Territoriali aderenti, sono rimesse all'ANCE, la quale ripartisce tali somme tra l'Associazione territoriale nella cui circoscrizione si svolgono i lavori, l'Associazione Territoriale cui l'impresa è iscritta e l'ANCE stessa.

[4] L'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti stabilisce, altresì, annualmente la misura della ripartizione di cui al comma precedente e la periodicità con la quale l'ANCE deve procedere all'invio degli importi spettanti a ciascuna Associazione Territoriale.

[5] In caso di iscrizione di una stessa impresa a più Associazioni Territoriali aderenti sarà considerata Associazione Territoriale di appartenenza, ai fini di cui al terzo comma del presente articolo, quella nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede legale.

[6] Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle imprese che si iscrivano all'Associazione Territoriale nella cui circoscrizione vanno a svolgere i lavori.

Art. 4

Attribuzione dei voti

[1] I voti spettanti in Assemblea a ciascuna Associazione Territoriale aderente si calcolano in base:

- a) al numero delle imprese che risultano iscritte ad essa al 31 dicembre del penultimo anno solare precedente e denunciate per la iscrizione all'anagrafe dell'ANCE entro il successivo mese di febbraio, sempre che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di denuncia e versamento dei contributi associativi nei confronti dell'ANCE;
- b) alla media degli importi per contributi associativi in tutte le sue componenti che risultino versati per l'Associazione relativamente al penultimo, terzultimo e quartultimo anno solare precedente e risultanti dagli elenchi nominativi per impresa e trasmessi all'ANCE entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui gli elenchi stessi si riferiscono.

[2] Ai voti per impresa in regola con la contribuzione è attribuita una quota pari al 30% dei voti totali. A tal fine, definito il numero dei voti per fasce di contribuzione, secondo la tabella del successivo comma 7, si ricava il numero complessivo dei voti per impresa, che deve essere pari al 30% dei voti totali, e lo si ripartisce fra le Associazioni Territoriali aderenti in proporzione al numero delle imprese in regola di ciascuna Associazione.

[3] Ai fini del calcolo dei voti spettanti in Assemblea, gli importi derivanti dal gettito delle quote nazionali di adesione contrattuale sono computati in favore dell'Associazione Territoriale nella cui circoscrizione opera la Cassa edile che provveda alla riscossione in nome e per conto dell'ANCE:

- a) per l'intero ammontare della quota versata dalle imprese iscritte all'Associazione Territoriale medesima;
- b) al cinquanta per cento della quota versata dalle imprese assistite afferenti alla predetta Associazione Territoriale.

[4] Gli scaglioni contributivi di cui al successivo comma 7, del presente Regolamento si calcolano sull'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese a norma delle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli per le quote nazionali di adesione contrattuale determinati in base ai criteri sopra descritti.

[5] Sono considerate in regola le imprese che nel triennio di riferimento abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di denuncia e versamento dei contributi associativi nei confronti dell'ANCE.

[6] I voti attribuiti alle Associazioni Territoriali aderenti nell'Assemblea annuale chiamata a deliberare sugli adempimenti statutari di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), dello Statuto, sono validi anche per le eventuali Assemblee ordinarie e straordinarie tenute prima della successiva Assemblea annuale di cui alla richiamata norma dello Statuto.

[7] La determinazione dei voti in base ai contributi associativi si effettua sommando i voti risultanti dall'applicazione della tabella che segue:

per la parte del contributo compresa:

Fino a € 155,00 = 1 voto per ogni € 31,00 o frazione superiore a € 15,00

da € 155,01 a € 930,00 = 1 voto per ogni € 155,00 o frazione superiore a € 77,00;

da € 930,01 a € 3.100,00 = 1 voto per ogni € 310,00 o frazione superiore a € 155,00

oltre € 3.100,00 = 1 voto per ogni € 775,00 o frazione superiore a € 387,00

[8] I contributi associativi di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, riscossi per i lavori eseguiti dalle imprese fuori della circoscrizione della Associazione territoriale di appartenenza, vengono attribuiti, agli effetti del computo dei voti, con gli stessi criteri di ripartizione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del presente Regolamento.

[9] Nei confronti delle Associazioni Territoriali per le quali, in relazione alla data di instaurazione del rapporto associativo, non risulti versato alcun contributo relativo agli anni di riferimento di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, il numero dei voti spettanti viene attribuito in base al solo numero delle imprese che risultano ad esse associate alla data della lettera di invito per la convocazione dell'Assemblea.

[10] L'Assemblea, con le modalità previste per l'Assemblea straordinaria, delibera un sistema di aggiornamento automatico dei criteri di computo dei voti determinati in base ai contributi associativi, stabilendo un rapporto fisso tra il totale dei voti attribuiti in base al numero delle imprese ed il totale dei voti attribuiti in base ai contributi associativi.

[11] L'Assemblea, con le stesse modalità di cui al comma precedente, stabilisce la periodicità dell'aggiornamento e le ulteriori modalità occorrenti.

TITOLO II

NORME PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 5

Norme per la formazione del Consiglio Generale

[1] Ai fini della formazione del Consiglio Generale, di norma nel mese di maggio del quadriennio, in anno dispari, di rinnovo del Consiglio stesso, ANCE comunica a ciascuna associazione territoriale il numero dei candidati che la stessa potrà indicare sulla base dei voti attribuiti alle singole Associazioni Territoriali.

[2] Il numero dei candidati riservato a ciascuna Associazione Territoriale è attribuito senza tener conto di eventuali decimali.

[3] I residui decimali verranno in ogni caso sommati e attribuiti alla Regione di competenza, anche in questo caso senza tener conto di eventuali decimali. Nell'ambito di ciascuna Regione verranno, quindi, assegnati i residui seggi, uno per ciascuna Associazione Territoriale priva di rappresentante, in funzione del peso associativo e sino al loro esaurimento.

[4] Gli ulteriori decimali residui risultanti sulla base delle medie regionali saranno tra loro sommati su scala nazionale e assegnati in una logica di premialità in caso di fusioni tra Associazioni e i residui verranno assegnati in progressione alle Associazioni Territoriali ancora rimaste prive di rappresentanza sempre tenendo conto del criterio del maggior peso associativo delle une rispetto alle altre.

[5] In caso di ulteriore parità, l'assegnazione dei seggi avviene come segue:

a) in caso di uguale peso associativo tra due o più Associazioni Territoriali, i seggi residuali sono assegnati all'Associazione Territoriale con il miglior rapporto tra numero di imprese iscritte e in regola ai fini del computo del peso associativo dell'anno precedente a quello in corso;

b) nell'ulteriore eventualità che, applicato quanto stabilito nella lettera precedente, non sia ancora possibile l'attribuzione dei seggi, questi saranno assegnati considerando i voti dei due anni precedenti a quello in corso.

TITOLO III

NORME PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Art. 6

Commissione di designazione

[1] Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, la Commissione di designazione ha il compito di provvedere alla più ampia consultazione della base associativa per la emersione di candidati alla carica di Presidente dell'Associazione e per la raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative.

Art. 7

Formazione, composizione e insediamento della Commissione di designazione

[1] Spetta alla Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, secondo le fasi, le modalità e i tempi previsti dalle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

[2] Alla Commissione di designazione sono, in particolare, attribuite funzioni proattive di selezione delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

[3] Ai fini della composizione della Commissione di designazione, il Collegio Speciale dei Probiviri dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di 7 nominativi e con esclusione dei Presidenti in carica delle Associazioni Territoriali.

[4] Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale ed associativa, di imprese aderenti alle Associazioni Territoriali e in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico.

[5] Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio di Presidenza e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei 3 componenti effettivi della Commissione di designazione.

[6] I tre componenti effettivi, entro una settimana, procedono al proprio insediamento e da tale momento decorre un termine di otto settimane.

[7] Allo scopo di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, è anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Art. 8

Funzionamento della Commissione di designazione

[1] Ai fini dell'elezione del Presidente dell'Associazione, la Commissione di designazione rimane in carica per otto settimane dalla data del suo insediamento, termine massimo entro il quale il Consiglio Generale deve esprimere il voto per la designazione del/dei candidato/i a Presidente, ai sensi dell'art. 24, comma 4 dello Statuto.

[2] Nelle prime due settimane, previa apposita comunicazione ai Soci ordinari, la Commissione di designazione acquisisce eventuali autocandidature e ne verifica, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, acquisendo la relativa autocertificazione.

[3] La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e dispone di quattro settimane per effettuare la più ampia consultazione dei componenti elettivi del Consiglio Generale aventi diritto al voto in materia e dei membri dell'Assemblea non rappresentati in Consiglio Generale, raccogliendo riservatamente ogni valutazione ed indicazione di preferenza sulle candidature selezionate.

[4] Laddove non dovesse emergere su nessun nominativo un significativo consenso, spetta alla Commissione di designazione verificare l'emersione di eventuali altre candidature che saranno sottoposte alle medesime verifiche di cui al precedente comma 2.

[5] Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e a illustrare il proprio programma di fronte al Consiglio Generale almeno due settimane prima dell'Assemblea che voterà a scrutinio segreto il Presidente designato.

[6] Devono, altresì, essere invitati a ufficializzare la propria candidatura, presentata secondo quanto previsto al comma 2, anche coloro che abbiano certificato per iscritto, entro il termine di cui al comma 1, di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti rappresentati in Assemblea, purché provenienti da Associazioni di almeno 5 diverse regioni ripartite tra le aree geografiche definite "nord, centro, sud".

TITOLO IV

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 9

Elezione del Presidente

[1] Sulla proposta della Commissione di designazione, formulata ai sensi dell'articolo precedente, il Consiglio generale si esprime unicamente con il voto manifestato dai 100 componenti elettivi di cui all'art. 20 dello Statuto.

a) in caso di unica candidatura, questa viene sottoposta a votazione di approvazione o non approvazione;

b) in caso di due candidature, queste vengono sottoposte congiuntamente a votazione di approvazione o non approvazione.

[2] In entrambi i casi, la votazione in Consiglio Generale avviene con un quorum costitutivo pari alla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, ai sensi del comma 1 e un quorum deliberativo della maggioranza semplice dei presenti. Laddove la proposta non fosse approvata, la Commissione di designazione deve ripetere la procedura di designazione provvedendo a nuove consultazioni.

[3] Qualora le candidature proposte dalla Commissione di designazione siano in numero superiore a due, si procede alla votazione sui singoli nominativi. Sono sottoposti al voto dell'Assemblea i due candidati più votati a condizione che abbiano raggiunto almeno il 20% dei voti in Consiglio.

[4] Laddove nessuno dei candidati raggiungesse il quorum, la procedura di designazione deve essere ripetuta.

[5] Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza qualificata del 66% dei voti espressi dagli associati presenti.

[6] In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, si procede alla ripetizione della votazione.

[7] In caso di esito ancora negativo, si procede ad una terza votazione con un quorum pari alla maggioranza semplice (50% più uno) dei voti espressi dagli associati presenti.

[8] Laddove anche il terzo scrutinio non producesse esito positivo, viene effettuata una quarta votazione con lo stesso quorum della terza.

[9] Nel caso di ulteriore mancanza del quorum richiesto, la procedura di elezione dovrà essere ripetuta provvedendo all'avvio di una nuova procedura di designazione.

[10] Nel caso in cui, anche all'esito della ripetizione della procedura di designazione non venga raggiunto in Assemblea il quorum necessario per l'elezione del Presidente, entro i 30 giorni successivi deve essere sorteggiata una nuova Commissione di designazione dalla stessa rosa di nominativi individuata all'inizio della procedura di rinnovo di cui all'articolo 24, con esclusione dei tre nominativi già sorteggiati.

TITOLO V

NORME PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM DIRETTO ALL'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ANCE

Art. 10

Norme per la disciplina del referendum diretto all'approvazione di proposte di modifica dello Statuto dell'ANCE

[1] Il Consiglio Generale può indire il referendum per sottoporre alle Associazioni territoriali aderenti proposte di modifica dello Statuto, ai sensi dell'art. 19, comma 4 dello Statuto dell'ANCE, per casi particolari e che consentano, sulla base della relazione illustrativa e delle altre circostanze, un'agevole valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative, così come precisato al successivo comma 3 del presente articolo.

[2] Hanno diritto a partecipare al referendum le Associazioni Territoriali aderenti. Per la determinazione dei voti spettanti alle singole Associazioni Territoriali, si fa riferimento ai voti attribuiti nell'Assemblea dell'ANCE medesima immediatamente precedente.

[3] Il referendum è effettuato mediante invio di schede contrassegnate dall'ANCE e sulle quali siano trascritti il testo delle disposizioni da modificare e quello delle modifiche proposte.

[4] Le schede sono spedite alle Associazioni Territoriali per raccomandata o a mezzo PEC e sono accompagnate dalla relazione di cui al comma 1 del presente articolo, illustrativa delle modifiche proposte.

[5] Le Associazioni Territoriali esprimono il loro voto apponendo sulle schede risposta affermativa o negativa alle proposte di modifica.

[6] Il referendum è revocato e non si dà seguito agli ulteriori adempimenti, qualora da parte di un numero di Associazioni Territoriali che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti sia richiesta, per le modifiche statutarie proposte, la deliberazione in Assemblea straordinaria a norma dell'art. 58 dello Statuto. A tal fine, sull'esterno della busta chiusa, sarà specificata la domanda di assenso o di dissenso circa l'effettuazione del referendum.

[7] Il referendum avviene a scrutinio segreto e, a tal fine, i voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono opportunamente frazionati su più schede, rappresentative delle unità, cinque, decine e cinquantine di voti.

[8] Le schede debbono essere ritornate in apposita busta chiusa recante il timbro dell'Associazione e la sottoscrizione del suo legale rappresentante; tale busta va a sua volta inclusa in quella postale, da spedire per raccomandata.

[9] Nella lettera con cui vengono inviate le schede alle Associazioni Territoriali è stabilito, con intervallo non inferiore a trenta giorni, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede.

[10] Le schede che pervengano successivamente sono considerate nulle. Prima di procedere allo spoglio, le buste vengono separate dalle schede e conservate a parte.

[11] Gli scrutini sono fatti e verbalizzati, in presenza di un notaio, da due scrutatori nominati nell'ambito del Consiglio generale. Alle relative operazioni possono assistere rappresentanti delle Associazioni territoriali votanti, delegati dai rispettivi Presidenti.

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

DICEMBRE 2025

Sommario

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO	4
Art. 1 Finalità.....	4
TITOLO I	4
NORME PER LA FORMAZIONE, L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI REFERENTI	4
Art. 2 Oggetto	4
Art. 3 Requisiti di competenza dei componenti	4
Art. 4 Durata dell'incarico dei componenti delle Commissioni referenti. Vice Presidenti delle Commissioni. Cessazione dall'incarico dei componenti	5
Art. 5 Convocazione. Riunioni. Ordine del giorno	5
Art. 6 Partecipazione di dipendenti dell'ANCE	6
Art. 7 Quorum deliberativo e verbalizzazione delle decisioni	6
Art. 8 Segreteria delle Commissioni referenti.....	6
Art. 9 Consultazione dei componenti delle Commissioni.....	6
Art. 10 Rimborso spese	7
TITOLO II	7
NORME PER LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E GRUPPI DI STUDIO	7
Art. 11 Istituzione di Comitati e Gruppi di lavoro.....	7
Art. 12 Compiti dei Comitati e dei Gruppi di lavoro.....	7
Art. 13 Coordinamento dei Comitati e dei Gruppi di lavoro. Composizione	8
Art. 14 Segreteria dei Comitati e Gruppi di studio	8
Art. 15 Consultazione dei componenti dei Comitati e Gruppi di lavoro.....	8
Art.16 Rimborso spese	8
TITOLO III	9
NORME PER LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI NAZIONALI SPECIALISTICI	9
Art.17 Comitati nazionali specialistici	9
TITOLO IV	9
NORME COMUNI PER: Comitato per il mezzogiorno e le isole Comitato grandi infrastrutture Comitato lavori all'estero Consiglio delle regioni Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi Consulta nazionale delle specializzazioni	9
Art. 18 Norme per la formazione e il funzionamento	10
TITOLO V NORME PER L'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ANCE	10
Art. 19 Disposizioni preliminari	10
Art.20 Norma generale	11

Art. 21 Condizioni di utilizzo	11
Art. 22 Rilascio dell'autorizzazione.....	11
Art.23 Caratteristiche grafiche del logo e della denominazione.....	12
Art. 24 Modalità di utilizzo	13
Art.25 Sanzioni	14
TITOLO VI REGOLAMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE	15
Art. 26 Regolamento del giudizio arbitrale	15
TITOLO VII AREE TERRITORIALI NORD CENTRO SUD	16
Art. 27 Ripartizione delle Regioni nelle aree territoriali.....	16

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 1

Finalità

[1] Il presente Regolamento organizzativo contiene le norme di funzionamento di taluni Organi, Commissioni e altri organismi associativi, nonché le disposizioni per lo svolgimento del giudizio arbitrale probivirale e per l'utilizzo del Logo dell'ANCE.

[2] Il Regolamento è approvato dal Consiglio Generale a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Generale ha la competenza anche per le sue successive modifiche.

[3] Ai sensi dell'art. 30, comma 15, dello Statuto, il Regolamento del giudizio arbitrale probivirale è approvato dai Probiviri.

TITOLO I

NORME PER LA FORMAZIONE, L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI REFERENTI

Art. 2

Oggetto

[1] La procedura di formazione, l'ordinamento e il funzionamento delle Commissioni referenti previste dagli articoli 40 e seguenti dello Statuto sono disciplinate dalle norme del presente Titolo.

Art. 3

Requisiti di competenza dei componenti

[1] I componenti delle Commissioni referenti devono possedere effettiva esperienza dei temi del settore disciplinare per il quale la nomina è fatta, in quanto vi operino o vi abbiano operato di recente; devono, inoltre, avere la possibilità di impegnarsi in una partecipazione assidua ed attiva ai lavori della Commissione.

Art. 4

Durata dell'incarico dei componenti delle Commissioni referenti.

Vice Presidenti delle Commissioni. Cessazione dall'incarico dei componenti

[1] I componenti delle Commissioni referenti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente dell'ANCE o quando si verifichi una causa di decadenza.

[2] I componenti delle Commissioni referenti cessano anticipatamente dalla carica:

- a) quando perdano i requisiti di cui all'art. 31 dello Statuto;
- b) quando non partecipino a quattro riunioni consecutive della Commissione di cui facciano parte;
- c) in caso di dimissioni;
- d) in caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare ai lavori della Commissione;
- e) negli altri casi di decadenza dalle cariche associative previste dallo Statuto dell'ANCE.

[3] La decadenza è dichiarata dal Presidente dell'ANCE, di intesa con il Vice Presidente competente.

[4] Il Presidente di ciascuna Commissione referente è il Vice Presidente ANCE competente, il quale ha la facoltà di proporre alla Commissione l'elezione di un Vice Presidente della Commissione stessa.

Art. 5

Convocazione. Riunioni. Ordine del giorno

[1] Le riunioni delle Commissioni referenti sono convocate, su indicazione del Vice Presidente competente, con comunicazione di posta elettronica a firma del Direttore Generale.

[2] La data di ciascuna riunione deve essere fissata di intesa con la Direzione Generale dell'Associazione per i necessari coordinamenti.

[3] Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede dell'ANCE. Laddove necessario, su indicazione del Vice Presidente competente, le riunioni possono svolgersi in modalità mista.

[4] La convocazione è effettuata almeno dieci giorni di calendario prima della data della riunione e con preavviso di 3 giorni in caso di urgenza.

[5] La convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e le modalità della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

[6] La convocazione della riunione deve essere indirizzata anche al Presidente dell'ANCE.

[7] Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Art. 6

Partecipazione di dipendenti dell'ANCE

[1] Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare il Direttore Generale dell'ANCE e altri dipendenti dell'Associazione da lui designati.

Art. 7

Quorum deliberativo e verbalizzazione delle decisioni

[1] Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti alla riunione e sono raccolte in un verbale delle conclusioni raggiunte.

Art. 8

Segreteria delle Commissioni referenti

[1] La segreteria delle singole Commissioni è curata dalle Direzioni o Uffici competenti per materia, i cui addetti partecipano alle riunioni.

Art. 9

Consultazione dei componenti delle Commissioni

[1] Ove particolari ragioni lo richiedano, il Vice Presidente competente può disporre eccezionalmente e per argomenti specifici, la consultazione, nelle vie brevi, dei singoli componenti della Commissione.

[2] Il Vice Presidente competente può promuovere, nell'ambito della Commissione referente, la costituzione di una Segreteria ristretta di componenti per l'approfondimento di temi specifici.

[3] Dell'esito delle consultazioni di cui ai commi precedenti e del seguito dato ai risultati delle stesse, il Vice Presidente competente riferisce alla prima riunione.

Art. 10

Rimborso spese

[1] Nessun rimborso spese è dovuto dall'ANCE per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni referenti.

TITOLO II

NORME PER LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E GRUPPI DI LAVORO

Art. 11

Istituzione di Comitati e Gruppi di lavoro

[1] Per l'approfondimento di temi esclusivamente specifici ai settori di competenza delle Commissioni referenti di cui all'art.40 dello Statuto dell'ANCE possono essere istituiti, su proposta delle Commissioni referenti e nel loro ambito, Comitati e Gruppi di lavoro

[2] Il Presidente di ogni Commissione referente assume, nell'ambito dei poteri a lui conferiti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, le iniziative operative conseguenti e cura un collegamento diretto e costante tra la fase consultiva ed attuativa dei rispettivi Comitati e Gruppi di lavoro e quella decisionale dell'Associazione.

Art. 12

Compiti dei Comitati e dei Gruppi di lavoro

[1] I Comitati ed i Gruppi di lavoro sono organi consultivi della Commissione Referente che ne ha proposto l'istituzione e fanno capo al Vice Presidente Responsabile della Commissione Referente medesima.

[2] I coordinatori dei Gruppi di lavoro che hanno competenza per tematiche di interesse di più Commissioni Referenti curano di tenere gli opportuni collegamenti con i relativi Vice Presidenti dell'ANCE.

Art. 13

Coordinamento dei Comitati e dei Gruppi di lavoro. Composizione

[1] L'attività dei Comitati e dei Gruppi di lavoro è coordinata da un componente della Commissione referente che ne ha richiesto l'istituzione

[2] Il coordinatore è nominato dal Vice Presidente dell'ANCE, che lo individua nell'ambito della rispettiva Commissione Referente.

[3] Possono essere chiamati a far parte dei Comitati e dei Gruppi di lavoro anche persone diverse da quelle eleggibili alle cariche associative, in possesso di competenze e di esperienza nelle materie da trattare.

Art. 14

Segreteria dei Comitati e Gruppi di lavoro

[1] La segreteria dei singoli Comitati e Gruppi di studio è curata dalle Direzioni o Aree competenti per materia.

Art. 15

Consultazione dei componenti dei Comitati e Gruppi di lavoro

[1] Ove particolari ragioni lo richiedano, il Coordinatore può disporre eccezionalmente e per argomenti specifici, la consultazione, nelle vie brevi, dei singoli componenti del Comitato o Gruppo.

[2] Dell'esito di tale consultazione e del seguito dato ai risultati della stessa, il Coordinatore riferisce alla prima riunione.

Art.16

Rimborso spese

[1] Nessun rimborso spese è dovuto dall'ANCE per la partecipazione alle riunioni dei Comitati e dei Gruppi di lavoro.

TITOLO III
NORME PER LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI NAZIONALI SPECIALISTICI

Art.17

Comitati Nazionali Specialistici

[1] Con le modalità di cui all'art. 43 dello Statuto dell'ANCE sono inoltre costituiti i Comitati Nazionali Specialistici per i seguenti settori di specializzazione:

- Edilizia Prefabbricata
- Calcestruzzo preconfezionato
- Lavori complementari all'edilizia
- Comitato nazionale sottoservizi e reti
- Applicazioni Bitume e Derivati

[2] Per l'organizzazione ed il funzionamento di tali Comitati si applicano le norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO IV

NORME COMUNI PER:

Comitato per il Mezzogiorno e le Isole

Comitato Grandi Infrastrutture

Comitato Lavori all'Estero

Consiglio delle Regioni

Comitato per la Verifica degli Adempimenti Contributivi

Consulta Nazionale delle Specializzazioni

Art. 18

Norme per la formazione e il funzionamento

[1] Per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato per il Mezzogiorno e le Isole, del Comitato Grandi Infrastrutture, del Comitato Lavori all'Estero, del Consiglio delle Regioni, il Comitato per la Verifica degli Adempimenti Contributivi e la Consulta Nazionale delle Specializzazioni, costituiti ai sensi dello Statuto dell'ANCE, si applicano le norme di cui agli artt. 5,6,7,8,9,10 e 11 del Titolo II del presente Regolamento.

[2] La perdita dei requisiti di appartenenza ai Comitati e alla Consulta di cui al comma precedente comporta la decadenza dall'incarico. Allo stesso modo, il Presidente o l'eventuale Vice Presidente dei Comitati e della Consulta medesimi, decadono dalla rispettiva carica.

TITOLO V

NORME PER L'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ANCE

Art. 19

Disposizioni preliminari

[1] Lo Statuto dell'ANCE stabilisce, all'art. 9, comma 2, terzo alinea, che "gli Statuti e i Regolamenti dei Soci Ordinari debbono prevedere obbligatoriamente" che le imprese associate facciano un "utilizzo del logo ANCE secondo le modalità stabilite dall'ANCE" stessa.

[2] Ai fini delle norme del presente Titolo, per "logo" si intende l'acronimo "ANCE", registrato ai sensi del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

[3] Parimenti, per "denominazione" si intende il nome dell'Associazione Territoriale aderente, per esteso, affiancato o meno al logo, parimenti registrato ai sensi del provvedimento normativo citato al comma precedente.

Art.20
Norma generale

[1] Le norme del presente Titolo hanno lo scopo di disciplinare l'utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione territoriale da parte delle imprese associate ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, terzo alinea, dello Statuto dell'ANCE.

[2] In virtù di quanto stabilito dalla disposizione citata al comma precedente, le imprese associate possono essere autorizzate ad esporre il logo e la denominazione dell'Associazione Territoriale cui aderiscono alle condizioni e con le modalità stabilite nei successivi articoli, nonché nel rispetto degli eventuali regolamenti approvati dalle Associazioni Territoriali.

Art. 21
Condizioni di utilizzo

[1] Le imprese associate possono esporre il logo e la denominazione dell'Associazione territoriale cui aderiscono con la finalità di esplicitare l'appartenenza al sistema associativo dell'ANCE.

[2] L'utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione Territoriale cui l'impresa aderisce deve essere congiunto. Non è consentito l'utilizzo del solo logo dell'ANCE.

Art. 22
Rilascio dell'autorizzazione

[1] L'autorizzazione all'uso del logo e della denominazione è rilasciata dal Presidente dell'Associazione Territoriale cui l'impresa aderisce a condizione che essa sia in regola con i contributi associativi territoriali e nazionali.

[2] L'autorizzazione è rilasciata alle sole imprese iscritte come soci ordinari, come tali definite dallo Statuto del Collegio o dal Regolamento della Sezione.

[3] L'autorizzazione è valida sino alla revoca o alla perdita della qualità di socio.

Art.23

Caratteristiche grafiche del logo e della denominazione

[1]. Il logo dell'Associazione territoriale da esporre deve essere costruito sulla base di una font (FF DIN OT Bold, FF DIN OT Regular, FF DIN OT light,) condensata 10% e modificata nella spaziatura tra le lettere, come nell'esempio che segue (la denominazione relativa all'Associazione nazionale ha scopo puramente esemplificativo):



[2] Le dimensioni del logotipo possono variare rispettando le proporzioni di tutti gli elementi che lo compongono. Per consentire sempre la chiara leggibilità sono però sconsigliate le riduzioni sotto i 40 mm.

É vietato modificare il logotipo in qualsiasi modo, deformando o spostando gli elementi che lo compongono.

È, altresì, vietato utilizzare colori diversi da quelli istituzionali.

[3] I colori istituzionali del logo e della denominazione sono blu e grigio nelle proprietà cromatiche di seguito riportate; blu: PMS blu 281; grigio: Cool Gray 9.

La riproduzione del logo in bianco e nero è possibile solo nel caso di limitazioni di stampa e nelle percentuali cromatiche riportate sotto.

Nel caso di stampa su quotidiani o in dimensioni ridotte, si dovrà utilizzare la versione monocromatica in nero 100%, per il Logo, e in grigio 60%, per la denominazione.

[4] Il logo non deve essere in ogni caso preceduto, né seguito da altre diciture se non da quella dell'Associazione territoriale aderente all'ANCE.

Art. 24
Modalità di utilizzo

[1] Il logo e la denominazione possono essere utilizzati:

- su carta intestata dell'azienda,
- su targhe nei locali e uffici dell'azienda,
- su biglietti da visita,
- su totem o striscioni in occasione di manifestazioni fieristiche, sul materiale informativo distribuito in occasione di convegni ed altri eventi, nonché in stand espositivi, su brochure di presentazione dell'azienda, su altre pubblicazioni aziendali, ecc.;
- sui cartelli di cantiere;
- sui siti internet dell'azienda.

[2] L'eventuale utilizzo su altri supporti deve essere concordato di volta in volta con l'Associazione territoriale.

[3] Le dimensioni del logo, sui vari supporti utilizzabili, dovranno essere riproporzionate in modo tale da essere uguali o inferiori alla metà del logo/marchio dell'Azienda associata. In ogni caso, le dimensioni del logo non dovranno essere inferiori a 40 millimetri di larghezza.

[4] Non è consentito:

- modificare la composizione o le proporzioni interne del logo e della denominazione;
- deformare o distorcere il logo e la denominazione;
- modificare i caratteri tipografici o i colori istituzionali del logo e della denominazione.

Art.25

Sanzioni

[1] L'Associazione Territoriale è tenuta a verificare periodicamente che le aziende autorizzate all'utilizzo del logo e della denominazione dell'ANCE non ne facciano un uso improprio o in contrasto con le condizioni e le modalità di cui al presente Titolo e nel rispetto delle regole approvate dall'Associazione Territoriale stessa.

[2] Eventuali abusi, oltre ad essere perseguibili a norma di legge, possono portare, su decisione dei Probiviri dell'Associazione territoriale cui è iscritta l'impresa:

- al ritiro dell'autorizzazione all'uso del logo e della denominazione;
- alla sospensione dai servizi dell'Associazione.

[3] In casi di particolare gravità, con delibera adeguatamente motivata, il Consiglio Generale può disporre l'espulsione dell'impresa dall'Associazione.

[4] L'uso del logo e della denominazione è interdetto alle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 26 del Codice Etico, nonché alle persone fisiche destinatarie delle misure di prevenzione di cui all'art. 30 del Codice Etico.

[5] In caso di inerzia dell'Associazione Territoriale aderente, può intervenire il Collegio speciale dei Probiviri dell'ANCE nazionale, sollecitando l'assunzione dei provvedimenti sopra indicati, ferma restando la tutela giudiziaria del logo e della denominazione ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VI
REGOLAMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Art. 26

Regolamento del giudizio arbitrale

[1] Ai fini dello svolgimento del giudizio arbitrale di cui all'art. 30, commi 6 e seguenti dello Statuto, i Probiviri approvano il Regolamento del Giudizio arbitrale, che, allegato al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

[2] In sede di giudizio arbitrale, il Collegio costituito ai sensi dell'art. 30, commi 6 e seguenti dello Statuto, stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento del giudizio arbitrale.

TITOLO VII
AREE TERRITORIALI NORD CENTRO SUD

Art. 27

Ripartizione delle Regioni nelle aree territoriali

[1] Le aree geografiche convenzionalmente definite Nord, Centro e Sud sono costituite rispettivamente dalle seguenti regioni:

- a) Area Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
- b) Area Centro: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio;
- c) Area Sud: Abruzzo, Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.